Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510l
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978, n. **529.**

***Modificazioni alle norme di applicazione della legge 22 di*cembre 1960, n. 1612 - Aumenti del contributo annuale e delle marche previdenziali dovute dagli spedizionieri doganali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 1612, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le *norme di applicazione della legge 22 dicem*bre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964, successivamente modificato, tra l'altro, con decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973;

Visti gli articoli 15, 23, 39 ed, in particolare, l'art. 31 del predetto decreto ministeriale 30 ottobre 1973;

Considerata la richiesta formulata dal fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali con delibera del 10 febbraio 1978;

Sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali;

Ritenuta la necessità di aumentare i valori delle marche, da apporsi sui documenti doganali da parte degli iscritti al fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, nonchè l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al fondo;

Considerato che i predetti aumenti si rendono necessari in dipendenza dell'aumento delle pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I valori delle marche previste dall'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono fissati nelle seguenti misure:

per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 1.000.000	L.	250
se il valore suddetto supera L. 1.000.000 ma non L. 5.000.000	»	600
se il valore suddetto supera L. 5.000.000 ma non L. 25.000.000	»	1.150
se il valore suddetto supera L. 25.000.000 ma non L. 100.000.000	»	2.000
se il valore suddetto supera L. 100.000.000 ma non L. 500.000.000	»	5.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	»	10.000

per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per navi:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	L.	600
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	»	2.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	»	5.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	»	10.000
per ogni altra dichiarazione, nonchè per ogni altra istanza o ricorso	»	350

Per i documenti di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) del predetto art. 20 il valore delle marche è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in esse comprese.

Contributo personale annuo . . . . L. 360.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 385

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 82.210.000.000, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere di lire 2.408 miliardi, recato dal provvedimento legislativo stesso, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166633/66-N-2 in data 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 311, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 82.210.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166633/66-N-2 in data 10 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - decreto-legge

13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, cinquecento copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 12.331.500, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 6.165.750 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 75

(7140)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Alcantara.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il bacino imbrifero montano del fiume Alcantara, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Alcantara;

Visto il voto n. 718 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 16 dicembre 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7028, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Alcantara è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 16 dicembre 1977 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Alcantara, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) provincia di Messina: Tortorici, Floresta, Santa Domenica Vittoria, Montalbano Elicona, Roccella Valdemone, Moio Alcantara, Malvagna, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Graniti, Mongiuffi Melia, Gaggi e Castel Mola;

B) provincia di Catania: Bronte, Maletto, Randazzo, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa e Calatabiano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Palermo del servizio idrografico.

Roma, addì 8 agosto 1978

p. *Il Ministro*: FONTANA

(6973)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Modena.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena;

Viste le dimissioni del sig. Ennio Baracchi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Iler Gozzi in sostituzione del sig. Ennio Baracchi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Iler Gozzi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio ed in sostituzione del sig. Ennio Baracchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi dell'8 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,05	835,05	834,90	835,05	835 —	835,03	834,95	835,05	835,05	835 —
Dollaro canadese . . .	721,40	721,40	721,50	721,40	721,35	721,35	721,20	721,40	721,40	721,40
Franco svizzero	515,95	515,95	517 —	515,95	517,03	515,90	516,20	515,95	515,95	515,95
Corona danese	152,31	152,31	152,75	152,31	152,28	152,30	152,36	152,31	152,31	152,30
Corona norvegese . . .	158,71	158,71	158,65	158,71	158,75	158,70	158,76	158,71	158,71	658,70
Corona svedese . . .	187,53	187,53	187,60	187,53	187,55	187,50	187,55	187,53	187,53	187,50
Fiorino olandese .	385,99	385,99	386,15	385,99	385,60	385,95	385,68	385,99	385,99	385,95
Franco belga . .	26,57	26,57	26,60	26,57	26,57	26,55	26,574	26,57	26,57	26,55
Franco francese	191,39	191,39	191,50	191,39	191,35	191,35	191,42	191,39	191,39	191,39
Lira sterlina	1621,50	1621,50	1624,50	1621,50	1621,15	1621,45	1621,50	1621,50	1621,50	1621,50
Marco germanico .	418,60	418,60	418,10	418,60	418,75	418,55	418,40	418,60	413,60	418,60
Scellino austriaco . .	57,929	57,929	58,05	57,929	57,95	57,90	57,95	57,929	57,929	57,90
Escudo portoghese	18,45	18,45	18,38	18,45	18,35	18,40	18,30	18,45	18,45	18,45
Peseta spagnola .	11,29	11,29	11,335	11,29	11,30	11,25	11,31	11,29	11,29	11,29
Yen giapponese . .	4,367	4,367	4,365	4,367	4,36	4,35	4,366	4,367	4,367	4,36

Media dei titoli dell'8 settembre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Ricostruzione)	98,200
» 5 % (Città di Trieste) . . .	98 —
» 5 % (Beni esteri) . . .	98,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	85,925
» 5,50 % » » 1968-83 .	82,525
» 5,50 % » » 1969-84 .	78,650
» 6 % » » 1970-85 .	78,675
» 6 % » » 1971-86 .	76,675
» 6 % » » 1972-87 .	75,225
» 9 % » » 1975-90 .	83,575
» 9 % » » 1976-91 .	84 —
» 10 % » » 1977-92 . .	87,775
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 . .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 .	101,450
» » » » 1-10-1979	101,350
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,750
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	98,525
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. .	96,950
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,875
» » » 10 % 1- 1-1981	95,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1978

Valuta	
Dollaro USA	835 —
Dollaro canadese	721,30
Franco svizzero	516,075
Corona danese	152,335
Corona norvegese	158,735
Corona svedese	187,54
Fiorino olandese	385,635
Franco belga	26,572
Franco francese	191,405
Lira sterlina	1621,50
Marco germanico	418,50
Scellino austriaco	57,939
Escudo portoghese	18,375
Peseta spagnola	11,30
Yen giapponese	4,366

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Micevit dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 10 ottobre 1972 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Micevit, già registrato al n. 1067.

(7180)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Micevit Z dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 11 ottobre 1972 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Micevit Z, già registrato al n. 1073.

(7181)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Solvitene dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 20 ottobre 1973 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Solvitene, già registrato al n. 1357.

(7182)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide WP (tipo 16) dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide WP (tipo 16) concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7183)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Benzacide dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Benzacide concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7184)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cariegamma dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cariegamma concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7185)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Supergammisomero dell'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Supergammisomero concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7186)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5% Serie ordinaria trentennale; 5% Serie ordinaria trentacinquennale; 5,50% Serie ordinaria trentennale; 6% s.s. A.N.A.S.; 6% Serie ordinaria trentennale; 7% s.s. A.N.A.S.; 7% Serie ordinaria ventennale; 7% Serie ordinaria trentennale; 8% Serie ordinaria trentennale; 9 % Serie ordinaria trentennale; 10% Serie ordinaria ventennale; 10% Serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1978 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1979:

1) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.245 titoli di L. 50.000
» 1.852 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 988.250.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 166 titoli di L. 50.000
» 583 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 299.800.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 777 titoli di L. 50.000
» 602 titoli di » 500.000
» 347 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 686.850.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 65 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 500.000
» 271 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 283.250.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 142 titoli di L. 50.000
» 122 titoli di » 500.000
» 169 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 237.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 71 titoli di L. 50.000
» 35 titoli di » 500.000
» 85 titoli di » 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 166.050.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 93.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 500.000
» 15 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 84.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 32 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 16.000.000.

2) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 67 titoli di L. 5.000
» 2.310 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 29.210.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.107 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 27.675.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 216 titoli di L. 12 500
» 1.622 titoli di » 25.000
» 219 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 54 200.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 511 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 25.550.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 5.000
» 10 titoli di » 12.500
» 316 titoli di » 25.000
» 820 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 49 200.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 5.000
» 26 titoli di » 12.500
» 132 titoli di » 25.000
» 2.049 titoli di » 50.000
» 1.520 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 866.100.000.

3) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.667 titoli di L. 50 000
» 1.877 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.021.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 142 titoli di L. 50 000
» 160 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 87.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 122 titoli di L. 50.000
» 68 titoli di » 500.000
» 169 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 209.100.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 486 titoli di L. 50.000
» 265 titoli di » 500.000
» 311 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 467.800.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 241 titoli di L. 50.000
» 112 titoli di » 500.000
» 74 titoli di » 1.000.000
» 18 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 232 050.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 500.000
» 37 titoli di » 1.000.000
» 74 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 413.000.000.

4) S.S. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 261 titoli di » 500.000
» 696 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 870 000.000.

5) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 348 titoli di L. 12 500
» 597 titoli di » 50.000
» 345 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 206.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 60 titoli di L. 12.500
» 247 titoli di » 50.000
» 288 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 157.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 118 titoli di L. 12.500
» 502 titoli di » 50.000
» 242 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 147.575.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 178 titoli di L. 12.500
» 731 titoli di » 50.000
» 496 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 286.775.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 81 titoli di L. 12.500
» 297 titoli di » 50.000
» 239 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 135.362.500;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 168 titoli di L. 12.500
» 1.149 titoli di » 50.000
» 667 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 393.050.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 71 titoli di L. 12.500
» 637 titoli di » 50.000
» 444 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 254.737.500;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 444 titoli di L. 12.500
» 1.530 titoli di » 50.000
» 823 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 493.550.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 120 titoli di L. 12.500
» 1.150 titoli di » 50.000
» 361 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 239.500.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 536 titoli di L. 12.500
» 3.445 titoli di » 50.000
» 2.700 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.528.950.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 416 titoli di L. 12.500
» 3.208 titoli di » 50.000
» 2.744 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.537.600.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 61 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 23 titoli di » 1.000.000
» 29 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 181.050.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 106 titoli di L. 50.000
» 138 titoli di » 500.000
» 264 titoli di » 1.000.000
» 94 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 808.300.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 918 titoli di L. 50.000
» 710 titoli di » 500.000
» 686 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.091.900.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 461 titoli di L. 50.000
» 135 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 242.550.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 828 titoli di L. 50.000
» 526 titoli di » 500.000
» 417 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 726.400.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 125 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 500.000
» 79 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 150.250.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 316 titoli di L. 50.000
» 278 titoli di » 500.000
» 184 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 338.800.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 229 titoli di L. 50.000
» 222 titoli di » 500.000
» 229 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 351.450.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 312 titoli di L. 50.000
» 443 titoli di » 500.000
» 334 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 571.100.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 332 titoli di L. 50.000
» 293 titoli di » 500.000
» 169 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 332.100.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 204 titoli di L. 50.000
» 233 titoli di » 500.000
» 304 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 430.700.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 296 titoli di L. 50.000
» 399 titoli di » 500.000
» 309 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 523.300.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 43 titoli di L. 50.000
» 104 titoli di » 500.000
» 69 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 123.150.000.

6) 7 % s.s. A.N.A.S.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.350.000.000.

7) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 51.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di
n. 29 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 182 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 195.950.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 174 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di » 500.000
» 113 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 181.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 18.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 257 titoli di L. 50.000
» 513 titoli di » 500.000
» 483 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 752.350.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 144 titoli di L. 50.000
» 112 titoli di » 500.000
» 184 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 247.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 170 titoli di L. 100.000
» 138 titoli di » 500.000
» 175 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 261.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 194 titoli di L. 100.000
» 371 titoli di » 500.000
» 603 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 807.900.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 100.000
» 217 titoli di » 500.000
» 455 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 573.900.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 151 titoli di L. 100.000
» 332 titoli di » 500.000
» 920 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.101.100.000.

9) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 57 titoli di L. 100.000
» 106 titoli di » 500.000
» 1.107 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.165.700.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 48 titoli di L. 100.000
» 153 titoli di » 500.000
» 1.897 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.978.300.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 83 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 85.000.000.

10) 9 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 1 titolo di » 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 37 titoli di » 500.000
» 603 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 622.500.000.

11) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 264 titoli di » 1.000.000
» 45 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 491.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 1.132 titoli di » 1.000.000
» 169 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.980.900.000.

12) 10 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 33 titoli di » 500.000
» 389 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 406.700.000.

Totale generale L. 30.818.035.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(7206)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte III, n. 6, del 31 luglio 1978, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 201.1.92)

Scadenza 18 novembre 1978. Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.93)

Scadenza 24 marzo 1979. Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.94)

Scadenza 23 luglio 1979. Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.95)

Scadenza 18 novembre 1978. Bando di concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - didattica della matematica.

(*Bando n.* 201.1.96)

Scadenza 23 luglio 1979. Bando di concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - didattica della matematica.

(*Bando n.* 201.1.97)

Scadenza 18 novembre 1978. Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 201.1.98)

Scadenza 24 marzo 1979. Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 201.1.99)

Scadenza 23 luglio 1979. Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 201.1.100)

Scadenza 18 novembre 1978. Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.101)

Scadenza 24 marzo 1979. Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.102)

Scadenza 23 luglio 1979. Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - fisica matematica.

(*Bando n.* 201.9.16)

Scadenza 14 ottobre 1978. Bando di concorso a quarantacinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

(*Bando n.* 201.11.10)

Scadenza 19 ottobre 1978. Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

(7192)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Atteso che in data 21 ottobre 1975, l'assessore all'igiene ed alla sanità, con decreto n. 597/San. Amm. 6.20., ha costituito la commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti in provincia di Udine alla data del 30 novembre 1973, successivamente modificata nella sua composizione con decreto del presidente della giunta regionale 26 maggio 1978, n. 0542;

Atteso altresì che il veterinario provinciale di Udine, con nota n. 1233/Vet. datata 21 giugno 1978, ha fatto conoscere che il dott. Ottavio Ferrari-Acciaioli, consigliere-segretario della commissione di esami non presta più servizio presso il Ministero della sanità in quanto dimissionario;

Visto l'art. 2 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, che prevede che nelle commissioni operanti nel settore sanitario nelle materie trasferite i funzionari amministrativi dei ruoli del Ministero della sanità vengono sostituiti con funzionari delle specializzazioni amministrative in servizio presso l'amministrazione regionale;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dott. Ottavio Ferrari-Acciaioli con il dott. Cesare de Simone, consigliere del ruolo unico dei dipendenti regionali, specializzazione giuridico-amministrativo-legale;

Visto l'art. 1 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, che dispone che le commissioni trasferite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, vengano nominate ai sensi della legge regionale n. 15/65;

Considerato che l'art. 4 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, prevede che le commissioni e comitati operanti nel settore sanitario già costituiti alla data di entrata in vigore della stessa, continuino ad operare nell'attuale composizione e ciò fino alla scadenza prevista;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2658 datata 24 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cesare de Simone consigliere del ruolo unico dei dipendenti regionali in servizio presso l'assessorato igiene e sanità viene nominato segretario della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1973 in sostituzione del dott. Ottavio Ferrari-Acciaioli.

Art. 2.

La commissione di cui trattasi pertanto sarà composta nel modo seguente:

Presidente:

Giacometti dott. Sergio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Palladino dott. Pietro, vice prefetto ispettore r.e. della prefettura di Udine;
Papalia dott. Sergio, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Monti prof. Franco, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Burelli dott. Sergio, veterinario consorziale di Tricesimo.

Segretario:

de Simone dott. Cesare, consigliere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e sarà affisso per 8 (otto) giorni consecutivi all'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del veterinario provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 7 agosto 1978

Il presidente: COMELLI

(6977)

OSPEDALE «SANTO SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di urologia;
un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3183/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3183-bis/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione e reparto cure intensive;
un posto di assistente della divisione di medicina generale prima;
un posto di assistente della divisione di ORL;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(3202/S)

OSPEDALE «SS. GIACOMO E CRISTOFORO» DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di assistente di chirurgia generale per il servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(3197/S)

OSPEDALE «G. P. DELOGU» DI GHILARZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(3198/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 24 luglio 1978, n. **17.**

Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'amminstrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 29 *luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL COSTO DELLA VITA

Art. 1.

A decorre dal 1° febbraio 1978, gli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita per i dipendenti dell'amministrazione regionale di cui alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 ed all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, da corrispondere a titolo di indennità di contingenza; sono determinati secondo le disposizioni ed i principi richiamati per il settore dell'industria nel primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, e successive modificazioni.

Nella prima attuazione della presente legge gli adeguamenti retributivi da corrispondersi a titolo di indennità di contingenza a decorrere dal 1° febbraio 1978 sono determinati in rapporto alla variazione del costo della vita accertata per il settore dell'industria per il trimestre 16 ottobre 1977-15 gennaio 1978 con la riduzione di un sesto.

Art. 2.

L'indennità di contingenza di cui all'articolo precedente è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche ai titolari di pensioni ed assegni vitalizi a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale, appartenenti alle categorie cui si applicava il sistema di adeguamento al costo della vita di cui all'art. 77 della legge regionale 23 marzo 1971, **n. 7.**

Il valore di ciascun punto di contingenza nei confronti del personale di cui al comma precedente si determina riducendo il valore del punto relativo al personale in servizio della percentuale delle ritenute a carattere generale, con esclusione di quelle erariali, che gravano sull'indennità di contingenza del personale in servizio.

Art. 4.

Al titolare di più pensioni o assegni vitalizi, l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dallo adeguamento al costo della vita competono ad un solo titolo e non sono cumulabili con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita, connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Titolo II

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

Art. 5.

I dipendenti dell'amministrazione regionale di cui alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 e all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, ferme restando le normali prestazioni di lavoro, sono tenuti a prestare, per eccezionali esigenze di servizio, lavoro straordinario in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate, con decreto del presidente della Regione, o degli assessori preposti a ciascun ramo di amministrazione, su proposta del competente direttore regionale o equiparato, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 6.

Il numero delle ore mensili di lavoro straordinario fissato dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 10 agosto 1968, n. 28, è ridotto di un terzo, salvo quello fissato per i commessi che è ridotto di due quinti.

Per i servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, in eccedenza ai limiti di cui al comma precedente, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del presidente della Regione, su proposta dello assessore competente, su conforme parere dei consigli di direzione, particolari limiti — comunque non superiore ad un terzo di quelli generalmente fissati — per determinati contingenti di personale.

Per speciali esigenze di servizio, i limiti mensili massimi risultanti dall'applicazione dei precedenti commi possono, previa autorizzazione del competente direttore regionale o equiparato, essere superati per non oltre un terzo, ferma restando la compensazione con la riduzione di un corrispondente numero di ore di lavoro straordinario da prestare nel bimestre successivo.

Art. 7.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo precedente, è determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla allegata tabella, assumendo a base un importo pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile — costituita dallo stipendio, dall'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente ragguagliata a mese e dall'indennità di contingenza spettante al 1° gennaio di ciascun anno — del dirigente all'ultima classe di stipendio, maggiorato del 15 per cento. Le misure così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, la misura oraria del compenso di cui al precedente comma è maggiorata del 30 per cento.

Art. 8.

Al personale salariato addetto alla custodia degli immobili, sedi di uffici della Regione di cui all'art. 1 della legge regionale 25 aprile 1969, n. 10, compete un soprassoldo pari al 5 per cento dello stipendio iniziale lordo della classe di stipendio di appartenenza, maggiorato dell'indennità di contingenza.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9.

Le disposizioni del titolo secondo della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data d'entrata in vigore della presente legge.

Fino a tale data il lavoro straordinario del personale regionale di cui all'art. 5 della presente legge è disciplinato dalle norme regionali anteriori alla presente legge e dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione della misura dei compensi per lavoro straordinario dovuti in base alla presente legge per l'anno 1978, con la decorrenza di cui al primo comma, si tiene conto dell'indennità di contingenza spettante il 1° febbraio 1978.

Art. 10.

Sono abrogati la nota «*e*» della tabella «*N*» annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, il terzo comma dell'art. 77 della stessa legge, la legge regionale 26 ottobre 1972, n. 53, la nota n. 4 della tabella «*N*» annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 luglio 1978

MATTARELLA

TABELLA

INDICI PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

Segretario generale	125
Direttore regionale ed equiparato . .	115
Dirigente con 23 anni di servizio, dirigente tecnico ed equiparato con 19 anni di servizio . . .	100
Dirigente con 10 anni di servizio, dirigente tecnico ed equiparato con 9 anni di servizio; assistente ed equiparato con 23 anni di servizio .	81
Ex direttore di scuola professionale	75
Dirigente con 5 anni di servizio, dirigente tecnico ed equiparato con 4 anni di servizio; assistente ed equiparato con 10 anni di servizio; archivista-dattilografo con 23 anni di servizio .	72
Dirigente con 3 anni di servizio, dirigente tecnico ed equiparato con 2 anni di servizio; assistente ed equiparato con 5 anni di servizio; archivista-dattilografo con 16 anni di servizio; commesso, agente tecnico ed operaio con 23 anni di servizio .	65
Dirigente con 1 anno di servizio, dirigente tecnico ed equiparato alla classe iniziale; assistente ed equiparato con 3 anni di servizio; archivista-dattilografo con 10 anni di servizio; commesso, agente tecnico ed operaio con 16 anni di servizio . .	60
Dirigente alla classe iniziale; assistente ed equiparato con 1 anno di servizio; archivista-dattilografo con 6 anni di servizio; commesso, agente tecnico ed operaio con 10 anni di servizio . . .	57
Assistente ed equiparato alla classe iniziale; archivista-dattilografo con 2 anni di servizio; commesso, agente tecnico ed operaio con 6 anni di servizio .	55
Archivista-dattilografo alla classe iniziale; commesso, agente tecnico ed operaio con 2 anni di servizio	51
Commesso, agente tecnico ed operaio alla classe iniziale	49

Visto: MATTARELLA

LEGGE 24 luglio 1978, n. 18.

Provvidenze in favore dei produttori di grano duro per l'annata agraria 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 29 *luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17 e 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro e di grano duro danneggiato a causa di avversità atmosferiche e dell'infestazione di cimice del frumento (Aelia rostrata), relative al raccolto 1978.

La misura dell'anticipazione per le operazioni di ammasso di cui al precedente comma è stabilita rispettivamente in L. 23.500 e in L. 21.000 per quintale di prodotto conferito.

Il limite massimo di conferimento di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è elevato a 500 quintali.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 luglio 1978

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 24 luglio 1978, n. 19.

Istituzione dell'orario unico di vendita degli esercizi commerciali del settore alimentare nel periodo estivo (1° luglio-31 agosto).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 29 *luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito del disposto di cui all'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, e successiva legge regionale 22 luglio 1972, n. 44, è istituito l'orario unico di vendita estivo nei negozi al dettaglio del settore alimentare elencati al punto *b*) dell'art. 1 del decreto assessoriale 18 maggio 1972, n. 270, compresi le rivendite di gas liquido ed i venditori ambulanti.

Art. 2.

L'orario unico estivo, di cui al precedente articolo, è determinato dai comuni nell'arco di tempo tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno ed è così regolamentato:

apertura: ore 8;

chiusura: ore 15;

sabato e vigilia di festività sarà osservato l'orario normale di vendita anche nelle ore pomeridiane.

Art. 3.

Nel corso del predetto orario unico estivo, l'orario di apertura e chiusura della giornata infrasettimanale di chiusura pomeridiana del settore alimentare sarà uniformato a quello previsto dall'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

L'orario unico di vendita del settore alimentare per il periodo estivo è applicato in tutti i comuni siciliani ad esclusione delle località ad economia turistica elencate nel decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio 28 giugno 1972, n. 462, e successive modifiche.

Art. 5.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 luglio 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 24 luglio 1978, n. **20.**

Istituzione di corsi di formazione professionale in favore degli ex dipedenti del Calzificio siciliano e norme integrative della legge regionale 1° agosto 1977, n. 77, riguardante i lavoratori della Silvestar.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del 29 luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, nelle more dell'espletamento delle procedure della cassa integrazione guadagni, è autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale in favore dei lavoratori che risultavano occupati alla data della dichiarazione di fallimento presso il Calzificio siciliano e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di centocinquanta giorni effettivi con inizio dal 1° agosto 1978 e saranno affidati dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale a qualificati enti gestori.

Per l'espletamento di tali corsi agli enti gestori verranno concesse le sovvenzioni finanziarie connesse ai parametri remunerativi in atto previsti per i corsi di formazione professionale a finanziamento regionale.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale spettante, secondo il contratto di lavoro vigente per la categoria.

Il suddetto assegno non è cumulabile con l'erogazione delle retribuzioni previste dalla cassa integrazione guadagni.

Art. 3.

Agli ex lavoratori del Calzificio siciliano che hanno frequentato, fino alla data del 31 marzo 1978, i corsi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 110, sarà erogata un'indennità pari all'80 per cento di quattro mensilità (1° aprile 1978-31 luglio 1978) della retribuzione spettante secondo il contratto di lavoro vigente per la categoria.

Art. 4.

Per la liquidazione dell'indennità di attesa di cui al precedente articolo e per quella relativa all'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi, giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 5.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere ai lavoratori già occupati alla data del 1° dicembre 1975 presso la ditta «Silvestar» di Isola delle Femmine, una indennità *una tantum* pari all'ammontare complessivo dell'indennità prevista dalla legge regionale 1° agosto 1977, n. 77, e per il periodo in essa indicato.

Per la liquidazione dell'indennità di cui al comma precedente si utilizzerà lo stanziamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 65.

Ai lavoratori che hanno beneficiato delle provvidenze previste dall'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 77, dovrà essere erogata la differenza tra l'ammontare dell'indennità prevista dai precedenti commi e quella già corrisposta.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 380 milioni cui si provvede, quanto a lire 180 milioni con le disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25, e quanto a lire 200 milioni, da versare al fondo siciliano predetto, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 luglio 1978

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 24 luglio 1978, n. **21.**

Istituzione dei consultori familiari in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del 29 luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, la Regione siciliana programma e promuove la creazione di consultori familiari che, in particolare, hanno il fine di realizzare:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del concepito;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;

e) tutte le finalità e gli adempimenti previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza».

Art. 2.

L'assessore regionale per la sanità predispone il piano per la ripartizione territoriale dei consultori, per il riparto dei finanziamenti destinati dallo Stato e dalla Regione per la loro attività e per l'organizzazione di attività promozionali e di studio su materie attinenti alle attività dei consultori stessi, nonché lo schema di regolamento per l'ordinamento e il funzionamento dei consultori e lo schema di convenzione di cui al successivo art. 8. Il piano, lo schema tipo di regolamento e lo schema tipo di convenzione vengono adottati con decreto dell'assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27.

Art. 3.

Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali nelle quali il servizio consultoriale sarà integrato, la programmazione della ripartizione territoriale dei consultori, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata tenendo conto della necessità di garantire una equilibrata diffusione territoriale del servizio, anche in rapporto a particolari situazioni geografiche o urbanistiche, assumendo come parametro di riferimento l'area delle unità sanitarie locali. Per ogni unità sanitaria locale è obbligatoria l'istituzione di almeno un consultorio pubblico a gestione diretta comunale o consortile.

Nelle more della definizione dell'area delle unità sanitarie locali, l'equilibrata diffusione territoriale del servizio sarà attuata con l'apposito piano predisposto dall'assessore regionale per la sanità, secondo le modalità previste all'articolo precedente, garantendo prioritariamente l'istituzione dei consultori pubblici a gestione diretta comunale o consortile.

Deve in ogni caso essere garantita l'istituzione di un consultorio nei comuni con almeno 35.000 abitanti e nei consorzi di comuni la cui popolazione non sia inferiore a 25.000 abitanti.

Art. 4.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'assessore regionale per la sanità predispone il piano annuale di ripartizione territoriale dei consultori e di ripartizione dei relativi contributi, di cui all'art. 2.

In particolare, con il programma di riparto dei contributi si provvede all'assegnazione di una quota non inferiore al 95 per cento della complessiva disponibilità quale risulta dal successivo art. 14 sulla base dei seguenti criteri:

a) 50 per cento in relazione alle spese di impianto e di funzionamento previsti, ed in proporzione alla popolazione alla quale ciascun consultorio dovrà fornire le proprie prestazioni;

b) 50 per cento in proporzione al tasso di natalità, di natimortalità e di mortalità infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quello dell'assegnazione.

Il residuo della complessiva disponibilità verrà utilizzato per il finanziamento di iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.

I comuni o i consorzi di comuni entro il 30 settembre di ciascun anno presentano apposita istanza all'assessorato regionale della sanità, corredata da un preventivo riguardante le spese di impianto, di gestione, quelle per la fornitura dei mezzi necessari all'utente per gli scopi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge, nonché quelle per ogni altro intervento di istituto.

Qualora i comuni o i consorzi di comuni intendano avvalersi dell'opera dei consultori di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, l'istanza dovrà essere corredata da un preventivo riguardante le spese di gestione, quelle per la fornitura dei mezzi necessari all'utente per gli scopi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge e quelle per ogni altro intervento di istituto.

L'assessore regionale per la sanità, in conformità al piano di cui al primo comma, entro il 30 novembre emette il decreto di concessione dei contributi.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'assegnazione dei contributi, gli enti locali o i consultori beneficiari inviano all'assessorato regionale della sanità una relazione sullo stato di attuazione del servizio nonché sull'impiego delle somme percepite.

Art. 5.

Ogni consultorio, pubblico o convenzionato, è aperto gratuitamente a tutti i cittadini e agli stranieri.

L'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici è a carico del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

La prescrizione e la somministrazione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali, e degli altri mezzi idonei per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile possono essere effettuate direttamente dai medici operanti nei servizi previsti dalla presente legge.

Per i soggetti privi di assistenza, l'onere delle prestazioni farmaceutiche fa carico al comune o al consorzio. Le altre prestazioni previste sono gratuite per tutti.

Art. 6.

Nei consultori familiari pubblici, l'attività di consulenza e di assistenza prevista dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dovrà essere svolta da operatori in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Gli operatori di cui al comma precedente, aventi ciascuno le funzioni di consulente familiare, operano collegialmente. A tal uopo devono aver frequentato e concluso un corso biennale di aggiornamento interdisciplinare, organizzato dall'assessorato regionale della sanità, su tutte le materie che attengono ai compiti ed alle finalità previsti dall'art. 1 della presente legge e dall'art. 15 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

Ogni consultorio pubblico deve disporre del seguente personale:

a) di almeno un assistente sociale a tempo pieno;

b) di un operatore sanitario (ostetrica o assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale a tempo pieno);

c) di un ginecologo e di uno psicologo.

Il gruppo di lavoro può, se necessario, avvalersi di un medico generico, uno specialista in pediatria, un consulente legale ed un pedagogista, distaccati dalle strutture pubbliche esistenti nel territorio o in regime di consulenza.

Gli operatori, che prestano la loro attività in consultori che servono fascie ridotte di utenza, possono, nei limiti delle ore di lavoro previste contrattualmente, essere distaccati a prestare la loro opera in altri consultori.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, i consultori pubblici, ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi e delle somministrazioni dei mezzi necessari, si avvalgono anche dei servizi dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consortili, delle condotte mediche ed ostetriche, delle strutture e del personale di enti soppressi e delle altre strutture di base sociali, psicologiche, sanitarie.

I consultori previsti dall'art. 2, lettera *b*), della legge 29 luglio 1975, n. 405, adempiono alle funzioni indicate nel precedente comma mediante convenzioni con le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio, in base ai programmi annuali regionali previsti dall'art. 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e secondo i criteri stabiliti dalla Regione.

I consultori, pubblici o convenzionati, per gli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale, possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

Il personale dei consultori pubblici è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami.

I consultori pubblici o convenzionati, integrati nelle strutture sanitarie, mantengono collegamenti stabili con quelle scolastiche e sociali esistenti nella zona, nonché con l'ufficio del giudice tutelare, con il tribunale dei minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

Il personale utilizzato nei consultori è vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 7.

Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali, i comuni ed i consorzi di comuni inclusi nel programma di cui all'art. 3, provvedono all'istituzione del consultorio, la cui gestione sociale, sulla base dello schema tipo di regolamento, viene affidata ad un comitato del quale fanno parte:

cinque rappresentanti, di cui almeno tre donne, eletti con voto limitato a tre dal consiglio di quartiere ove esiste, o dal consiglio comunale, o dall'assemblea consortile;

un rappresentante eletto dal personale del consultorio;

l'ufficiale sanitario.

Il comitato elegge, nel suo seno, il presidente.

Il comitato di gestione stabilisce e promuove la più ampia forma di partecipazione in rapporto alla realtà sociale in cui opera.

I componenti del comitato prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 8.

I comuni ed i consorzi di comuni possono servirsi dell'opera di consultori istituiti ai sensi della lettera *b*) dell'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

I predetti consultori adempiono alle loro funzioni mediante convenzioni secondo lo schema-tipo predisposto dall'assessore regionale per la sanità ai sensi del precedente art. 2.

La convenzione ha come presupposto l'esistenza di una sede già fornita dei locali e delle attrezzature necessarie, di una equipe composta secondo quanto previsto dall'art. 6 della presente legge, nonché di una esperienza operativa, di almeno due anni, comprovata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e deve prevedere:

a) il programma di attività;

b) le modalità di accertamento del numero degli utenti e degli interventi che il consultorio effettua;

c) l'entità del contributo da assegnare;

d) la pubblicità dei bilanci;

e) le modalità di erogazione del servizio;

f) l'impegno di garantire la realizzazione di tutti i fini di cui all'art. 1 della presente legge;

g) la gestione democratica secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

L'ufficiale sanitario competente per territorio accerta l'esistenza dei requisiti per le finalità di cui al comma precedente ed esercita la vigilanza sui consultori convenzionati, riferendo al sindaco ed all'assessore regionale per la sanità per i conseguenziali provvedimenti definitivi.

Art. 9.

L'assessorato regionale della sanità organizza i corsi biennali di cui al secondo comma dell'art. 6.

Tali corsi sono finalizzati ad attuare una sostanziale compenetrazione di comportamento professionale nell'esame e valutazione dei casi clinici e sociali nonché nel lavoro di equipe.

Il personale addetto ai consultori pubblici e convenzionati ha l'obbligo di frequentare, almeno una volta ogni tre anni, appositi corsi di aggiornamento su tutte le materie che attengono ai compiti ed alle finalità previsti dall'art. 1 della presente legge e dall'art. 15 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

L'assessorato regionale della sanità, per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, promuove la collaborazione delle università, delle altre strutture sanitarie pubbliche e degli altri organismi specializzati nella formazione e qualificazione professionale.

Norme transitorie e finali

Art. 10.

Per i primi due anni di applicazione della presente legge, relativamente alle figure professionali di cui all'art. 6, il limite massimo di età stabilito dalle norme vigenti per l'assunzione da parte dei comuni e loro consorzi è elevato di cinque anni.

Art. 11.

Nel primo biennio di applicazione della presente legge o comunque sino a quanto non sarà stato espletato il primo dei corsi di aggiornamento previsti dal primo comma dell'art. 9, gli operatori di cui al primo comma dell'art. 6 possono partecipare al concorso a prescindere dall'avvenuta frequenza del corso stesso.

Gli operatori che partecipano al concorso in forza della disposizione di cui al precedente comma hanno l'obbligo, al fine di conseguire la nomina in ruolo, di frequentare il primo corso biennale di aggiornamento che verrà organizzato dall'assessorato regionale della sanità in data successiva alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso stesso.

Art. 12.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, a derogare ai criteri di cui al precedente art. 4.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, da determinare in relazione all'assegnazione dello Stato di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194, si provvede con le assegnazioni statali medesime.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 luglio 1978

MATTARELLA

TRINCANATO — PLACENTI

LEGGE 24 luglio 1978, n. **22.**

Nuove norme in materia di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 29 *luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto della legge

La Regione siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, sulla base di esigenze qualitative e quantitative di personale qualificato determinate dalla programmazione sanitaria regionale assume l'organizzazione della formazione degli operatori sanitari non medici, che è rivolta:

a) al conseguimento dell'abilitazione professionale;

b) alla riqualificazione del personale sanitario non medico ed al suo aggiornamento permanente.

Art. 2.

Oggetto e finalità della formazione

La formazione professionale si articola nelle seguenti funzioni:

a) infermieristica;

b) tecnico-strumentale;

c) riabilitativa.

La formazione professionale deve garantire:

un insegnamento teorico adeguatamente integrato da tirocinio;

una preparazione finalizzata all'attività di prevenzione, di promozione e di difesa attiva della salute oltreché di cura e di riabilitazione;

la capacità degli operatori di assumere responsabilità dirette nell'ambito di una corretta autonomia decisionale, di svolgere mansioni polivalenti nell'ambito della funzione esercitata e di lavorare singolarmente o in gruppi organizzati anche in modo interdisciplinare;

una preparazione di base per la comprensione dei problemi sociali, dei bisogni della popolazione, della realtà ambientale e delle esigenze di trasformazione dei servizi.

Gli allievi non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e prive di valore formativo ai fini della preparazione professionale.

Art. 3.

Numero dei posti delle scuole e dei corsi

Il numero dei posti delle varie scuole e dei corsi è stabilito, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, dall'assessore per la sanità, in rapporto al fabbisogno delle Unità sanitarie locali (U.S.L.).

I corsi di formazione infermieristica vanno suddivisi in classi scolastiche che non possono avere un numero di allievi superiore a venticinque nè inferiore a quindici.

I corsi di formazione tecnico-strumentale vanno suddivisi in classi scolastiche che non possono avere un numero di allievi superiore a venti nè inferiore a dieci.

I corsi di formazione riabilitativa vanno suddivisi in classi scolastiche che non possono avere un numero di allievi superiore a quindici nè inferiore a dieci.

Art. 4.

Piano formativo

L'assessore regionale per la sanità predispone, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, un piano quinquennale per l'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 3, 7, 11, 12, 13 e 15 della presente legge.

In conformità alle indicazioni del piano quinquennale vigente, l'assessore per la sanità, sentita la commissione legislativa competente dell'assemblea regionale, predispone, entro e non oltre

il 30 giugno di ogni anno, il programma annuale che, tenuto conto dello stato di attuazione del piano, fissa le modalità ed i mezzi per la sua attuazione.

Il piano quinquennale di cui al primo comma, sulla base delle indicazioni delle unità sanitarie locali e tenuto conto dei servizi da istituire in rapporto alle previsioni della programmazione sanitaria regionale, contiene inoltre previsioni di massima sul fabbisogno di operatori sanitari, medici e non medici, delle quali verrà curata la pubblicazione e la diffusione, per contribuire all'orientamento professionale dei giovani.

Con il programma annuale di cui al secondo comma, tenuto conto delle reali corrispondenze verificatesi fra le previsioni di massima del piano quinquennale e la realtà operativa, si provvederà ad adeguare le previsioni stesse agli eventuali mutamenti del fabbisogno di operatori sanitari, medici e non medici.

Art. 5.
Istituzione delle scuole e dei corsi

L'iniziativa per la istituzione delle scuole e dei corsi compete di regola alle unità sanitarie locali.

L'istituzione è autorizzata dall'assessore regionale per la sanità.

L'assessore regionale per la sanità, nel caso di mancata iniziativa da parte delle unità sanitarie locali, può autorizzare il comune in cui ha sede l'unità sanitaria locale ad organizzare le scuole e i corsi, avvalendosi delle strutture e del personale della unità sanitaria locale stessa.

Art. 6.
Presentazione delle domande

Le unità sanitarie locali, che intendano istituire scuole o corsi, debbono inoltrare domanda all'assessore regionale per la sanità, contestualmente alla presentazione del progetto di bilancio, corredandola della seguente documentazione:

a) la deliberazione adottata dall'organo di gestione competente;

b) gli schemi delle norme che disciplinano il funzionamento delle scuole o dei corsi che si intendono istituire;

c) una relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica, nonché sulle strutture e sui servizi sanitari per la pratica del tirocinio;

d) elenco e curriculum del personale docente preposto alle singole materie di insegnamento;

e) la proposta relativa al numero dei corsi da effettuare, in relazione alla capacità delle strutture didattiche;

f) relazione finanziaria sui corsi proposti in relazione al corrispondente stanziamento di bilancio richiesto;

g) programma didattico con l'indicazione del numero delle ore di insegnamento teorico e pratico nel triennio e in ciascun anno.

Art. 7.
Ammissione degli studenti

Fermo restando il possesso dei requisiti specificatamente previsti dalle leggi dello Stato, l'ammissione degli allievi è subordinata al superamento di un esame volto ad accertare l'idoneità del candidato a seguire proficuamente il corso e ad evidenziare contenuti di cultura generale e di carattere attitudinale e motivazionale.

L'esame sarà sostenuto davanti ad una commissione, della quale devono in ogni caso far parte, in maggioranza, esperti delle materie previste dal programma di insegnamento e della diagnosi attitudinale.

L'assessore regionale per la sanità provvede, entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, alla pubblicazione ed alla affissione di un manifesto pubblico contenente l'elenco delle scuole con la indicazione del numero dei posti autorizzati per le singole qualifiche.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione all'unità sanitaria locale che gestisce la scuola entro il 20 agosto successivo.

Gli esami di ammissione ai corsi, distinti per qualifica, si svolgeranno in giorni diversi.

Gli esami di ammissione ai corsi per la stessa qualifica avranno luogo, in un unico giorno, su tutto il territorio della Regione e dovranno concludersi entro il 15 settembre.

I corsi avranno inizio entro e non oltre il primo ottobre di ogni anno.

Art. 8.
Libretto personale

All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale per operatori sanitari non medici, ogni allievo verrà fornito di un « libretto personale » nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.

Nel « libretto personale » dovranno essere specificati in particolare:

il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;

notizie sul tirocinio seguito in ciascun corso;

i risultati delle prove d'esame sostenute;

una valutazione collegiale del corpo docente sulle attitudini professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

Il « libretto personale » viene fornito dall'assessorato regionale della sanità e deve essere adottato in tutte le scuole della Regione.

Art. 9.
Lavoratori - studenti

Gli allievi dipendenti dalle unità sanitarie locali continuano a percepire lo stipendio, gli assegni e le indennità in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola e sono tenuti a presentare all'amministrazione dalla quale dipendono idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

Il numero degli allievi, per ogni anno scolastico, non può eccedere per ciascun ente il 5 per cento dei posti coperti di organico delle qualifiche interessate.

Gli allievi di cui al primo comma, per il periodo attinente alla preparazione professionale, sono collocati, a domanda, limitatamente alla durata del corso previsto per il conseguimento di una qualifica, in posizione di comando per perfezionamento professionale; tale periodo è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 10.
Diritto allo studio

Nei primi cinque anni di attuazione della presente legge agli allievi che frequentano i corsi di formazione di cui alla presente legge, e che non si trovino nella situazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, nè siano collocati in posizione di comando, spetta un assegno di studio di L. 2.500 per ogni giorno di effettiva presenza.

A tutti gli allievi che hanno la propria residenza in luogo diverso da quello dove ha sede l'unità sanitaria locale che gestisce il corso spetta, a titolo di rimborso spese, una indennità equivalente:

per gli allievi aventi la residenza in luogo distante fino a 20 chilometri, al 20 per cento dell'assegno di cui al primo comma;

per gli allievi aventi la residenza in luogo distante fino a 40 chilometri, al 30 per cento dell'assegno di cui al primo comma;

per gli allievi aventi la residenza in luogo distante fino a 60 chilometri, al 50 per cento dell'assegno di cui al primo comma;

per gli allievi aventi la residenza in luogo distante oltre 60 chilometri, al 100 per cento dell'assegno di cui al primo comma.

Ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma precedente si tiene conto della distanza esistente fra il luogo di residenza dell'allievo e la più vicina unità sanitaria locale che gestisce un corso uguale a quello frequentato.

Per la fruizione dell'assegno e dell'indennità di cui ai commi precedenti si osservano le seguenti modalità:

a) le domande, in carta semplice, vanno presentate dagli interessati alla direzione delle scuole o dei corsi, che le esamina, entro e non oltre venti giorni dall'inizio dei rispettivi corsi annuali;

b) l'unità sanitaria locale dispone, con provvedimento motivato, circa l'ammissibilità, il pagamento degli assegni e delle indennità.

Il beneficio dell'assegno di studio può essere, con provvedimento motivato, negato o sospeso quando, su motivata segnalazione delle singole scuole, a causa di assenza prolungata ed ingiustificata, o per gravi motivi disciplinari, l'allievo non risulti meritevole.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere altresì agli allievi, occupati da almeno un anno presso le case di cura private, che frequentano le scuole, un assegno di studio, limitatamente alla durata del corso previsto per il conseguimento di una qualifica, pari a L. 5.000 giornaliere a titolo compensativo per il mancato guadagno.

Gli assegni e le indennità di cui al presente articolo sono corrisposti con periodicità mensile.

La partecipazione ai corsi di cui alla presente legge è gratuita, e, pertanto, non può essere subordinata al pagamento di tassa di iscrizione o di frequenza.

Per tutta la durata del corso gli studenti hanno diritto all'uso gratuito dei testi e di ogni altro materiale necessario per lo studio individuale e collettivo e per effettuare il tirocinio pratico.

Le unità sanitarie locali che istituiscono le scuole hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie contratte in favore degli allievi per la durata del corso.

Art. 11.

Aggiornamento

Al fine di fornire nozioni tecniche di aggiornamento che insegnano nuove tecniche o metodi a chi è già abilitato, l'assessore regionale per la sanità promuove l'istituzione e organizza corsi periodici di aggiornamento presso le scuole autorizzate ai sensi della presente legge.

I corsi devono svolgersi in maniera tale che, a rotazione, tutto il personale possa partecipare all'aggiornamento nell'attività della propria qualifica, con la periodicità ritenuta idonea a garantire l'adeguamento alla evoluzione tecnico-scientifica e funzionale ed, in ogni caso, una volta ogni cinque anni.

La durata dei corsi non può essere inferiore, durante l'anno, a 50 ore ed il numero massimo dei partecipanti non può eccedere le 30 unità per ciascun corso e complessivamente nell'anno il 20 per cento del personale in servizio presso le singole unità sanitarie locali.

Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

I programmi dei corsi sono stabiliti dall'assessore regionale per la sanità. Le unità sanitarie locali e gli istituti universitari possono avanzare proposte motivate di istituzione di corsi di aggiornamento.

L'assessore regionale per la sanità esercita la vigilanza sui corsi di cui ai precedenti comma secondo quanto previsto dall'art. 14 della presente legge.

Art. 12.

Aggiornamento degli insegnanti

L'assessorato regionale della sanità promuove l'aggiornamento periodico dei dirigenti, degli insegnanti e dei monitori delle scuole e dei corsi.

Lo svolgimento dei corsi può avvenire anche presso sedi diverse da quelle dove i dirigenti, gli insegnanti e i monitori svolgono la loro attività.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento non deve in ogni caso pregiudicare il regolare svolgimento dei programmi o causare pregiudizievoli sospensioni nell'*iter* formativo degli allievi.

Art. 13.

Preparazione e aggiornamento del volontariato

Al fine di provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento di personale che intende prestare o presti servizio volontario presso enti o associazioni per il trasporto ed il soccorso di infermi e presso servizi per i quali le leggi regionali prevedono il volontariato, la Regione promuove la organizzazione di appositi corsi di preparazione e di aggiornamento.

Art. 14.

Vigilanza

L'assessore regionale per la sanità coordina e ispeziona le scuole ed i corsi di formazione e di aggiornamento.

L'assessore regionale per la sanità può sospendere l'autorizzazione per accertate irregolarità o gravi carenze organizzative e didattiche; revoca l'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni essenziali che ne avevano motivato il rilascio.

Art. 15.

Educazione sanitaria

Ai fini di sensibilizzare l'opinione pubblica e di favorire un atteggiamento positivo per la difesa e la promozione della salute individuale e collettiva, con particolare riferimento al ruolo della prevenzione quale momento preminente dell'intervento sanitario-assistenziale, l'assessore regionale per la sanità promuove campagne, giornate, seminari di studi, trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa, per l'educazione sanitaria della popolazione, anche attraverso gli operatori sanitari e gli insegnanti delle scuole pubbliche.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

Nella prima applicazione della presente legge l'assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, predispone un piano quinquennale per la formazione del personale sanitario non medico, contenente:

a) gli indirizzi generali e le direttive riguardanti la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;

b) il numero ed il tipo delle scuole e dei corsi già autorizzati;

c) il numero ed il tipo delle nuove scuole e corsi da istituire;

d) il numero ed il tipo dei corsi di aggiornamento del personale sanitario non medico già operante nelle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere;

e) le iniziative di aggiornamento e di qualificazione del personale adibito a funzioni didattiche;

f) i criteri di composizione delle commissioni ed i criteri di esame;

g) i criteri di commisurazione delle spese di carattere generale, il cui ammontare è calcolato in base al parametro ora-corso ed i criteri di commisurazione delle spese per consumi, il cui ammontare è calcolato in base al parametro quota-ora-allievo.

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno l'assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, predispone un piano annuale contenente le previsioni operative per l'anno scolastico a venire. Nello stabilire il numero delle scuole e dei corsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente si terrà conto del fabbisogno di personale sanitario non medico, distinto per aree sanitarie, e, tenuto conto delle capacità delle strutture didattiche, sarà indicato il numero minimo e massimo degli allievi da ammettere ai singoli corsi.

Il piano dovrà altresì prevedere il collegamento tra ospedale e strutture extra ospedaliere, al fine di consentire una formazione infermieristica idonea allo svolgimento di compiti di medicina preventiva, curativa, riabilitativa e di assistenza domiciliare.

Art. 17.

L'assessorato regionale della sanità è autorizzato a concedere alle università autorizzate ad istituire le scuole ed i corsi, contributi sulle spese di carattere generale e contributi sulle spese per consumi, commisurati ai criteri di cui alla lettera *g*) dell'art. 16.

Art. 18.

Sino all'entrata in vigore della programmazione socio-sanitaria regionale ed all'istituzione delle unità sanitarie locali:

ogni indicazione ed ogni adempimento demandato dalle norme della presente legge alle unità sanitarie locali, si intende riferito agli enti ospedalieri ed alle università;

le selezioni avverranno presso gli enti ospedalieri o gli istituti universitari che organizzano e gestiscono i corsi stessi;

la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 9 si applica ai dipendenti da enti ospedalieri e da altri enti ed istituti sanitari pubblici.

Art. 19.

Il personale sanitario non medico in servizio da almeno due anni presso enti ospedalieri ed enti ed istituti sanitari pubblici in qualità di infermiere generico, purché in possesso del livello di istruzione previsto dall'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 e ratificato con la legge 15 novembre 1973, n. 795, può essere ammesso all'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso delle scuole per infermieri professionali.

Art. 20.

Per l'anno 1978, i termini previsti agli articoli 7 e 16 della presente legge si intendono prorogati di sessanta giorni.

Art. 21.

Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione anche nei confronti delle scuole già istituite e per i corsi già funzionanti, con decorrenza dal 1° ottobre 1978.

Art. 22.

La legge regionale 20 aprile 1976, n. 42, è abrogata.

Art. 23.

Per il quinquennio 1978-82 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni di cui lire 250 milioni per le finalità degli articoli 1, 12 e 13 e lire 150 milioni per le finalità di cui agli articoli 4, terzo comma, 8 e 15.

All'onere di lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1978 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Agli oneri a carico degli esercizi successivi che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione si provvederà con parte del gettito delle entrate regionali.

Art. 24.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 luglio 1978

MATTARELLA

PLACENTI

LEGGE 28 luglio 1978, n. 23.

Provvedimenti per il settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 29 *luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi in conto capitale per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti a carattere associativo destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricolti e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè delle relative attrezzature e pertinenze.

Il contributo di cui al comma precedente è determinato nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa a favore delle associazioni di produttori agricoli e zootecnici, elevata fino al 70 per cento a favore delle cooperative e loro consorzi, nonchè delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle leggi 27 luglio 1967, n. 622 e 8 luglio 1975, n. 306.

Quando per le predette finalità il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato e da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, il contributo stesso può essere integrato a termini dell'art. 4, terzo e quarto comma, della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, fino alla concorrenza delle misure previste dal presente articolo.

Fra le attrezzature mobili ammissibili a finanziamento, a termine del presente articolo, rientrano anche quelle idonee ad assicurare i trasporti dei prodotti in regime di temperatura controllata.

Per gli interventi previsti dal presente articolo l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali ed associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, redige un apposito programma di interventi indicando la quota da destinarsi ai vari comparti produttivi delle diverse aree territoriali.

Il programma, sottoposto al preventivo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, è approvato dalla giunta regionale. Alla predetta commissione sono sottoposti altresì, per il preventivo parere, i provvedimenti da emanare in ordine all'acquisizione degli impianti di cui al primo comma del presente articolo.

Per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 29.187 milioni.

Art. 2.

Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 3.575 milioni.

Alle provvidenze suddette si applica il disposto dell'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

I mutui a tasso agevolato previsti dal presente articolo possono essere concessi in aggiunta ai contributi di cui al secondo comma del precedente art. 1, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

Art. 3.

In attuazione dell'art. 1, lettera *b*), della legge 1° luglio 1977, n. 403, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 1, secondo comma, della presente legge — sulla spesa ritenuta ammissibile, per i progetti presentati da cooperative agricole e loro consorzi, inseriti nei programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento — e non ammessi al finanziamento del fondo stesso per mancanza di disponibilità finanziarie.

Alle predette iniziative possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste dal precedente art. 2, terzo comma.

Per gli interventi del presente articolo si applicano le norme di cui al quinto e sesto comma dell'art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 4.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui per la trasformazione, ai sensi dell'art. 1, lettera *e*) della legge 1° luglio 1977, n. 403, di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino alla data di entrata in vigore della precitata legge 1° luglio 1977, n. 403, dalle cooperative agricole e loro consorzi, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno quindicennale di lire 3.000 milioni.

La quota del 30 per cento a carico dei soci delle cooperative, quale condizione per l'ammissione al beneficio di cui al primo comma, può essere determinata dall'entità del capitale netto, rispetto al totale delle passività di bilancio al 31 dicembre 1977, rappresentato, oltre che dal capitale sociale, dai fondi di ammortamento e dai fondi di riserva.

Le domande relative alla concessione delle provvidenze di cui al presente articolo devono essere presentate all'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105, per l'esercizio finanziario 1978 è incrementata di lire 3.500 milioni.

Art. 6.

Ai prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole ed all'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e zootecnici si applicano le norme di cui all'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 7.

Le misure previste dai precedenti articoli dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.

Art. 8.

Per l'attuazione dell'art. 17-*sexies* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno quinquennale di lire 1.000 milioni.

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi sui mutui contratti dai consorzi di bonifica per la spesa non coperta dai contributi, relativi alle opere di viabilità interpoderale, concessi dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi delle leggi nazionali e regionali attinenti al settore.

Gli oneri di cui sopra vanno riferiti alle rate di mutuo per le quali è intervenuto provvedimento di sospensione della riscossione del ruolo da parte dei consorzi di bonifica nonchè a quelle non ancora scadute.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno quindicennale di lire 200 milioni.

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, ed anche al fine di favorire gli impianti irrigui già esistenti, per un periodo di anni tre a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui 500 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 11.

Per far fronte agli oneri relativi al completamento del servizio di istruttoria e di definizione delle domande presentate a termini del regolamento comunitario n. 620/76 nonchè a quelli connessi con l'attuazione del regolamento comunitario n. 871/77, è autorizzata, in applicazione della legge regionale 8 luglio 1977, n. 49, la spesa di lire 370 milioni di cui lire 55 milioni per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20.

Art. 12.

A modifica di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, per le opere pubbliche concernenti il settore dell'agricoltura e delle foreste, il rimborso delle spese generali a favore degli enti concessionari viene effettuato nella identica misura prevista dal secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23.

Art. 13.

Allo scopo di consentire il ripristino delle condizioni di redditività della coltivazione di patate precoci nei territori che saranno delimitati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a favore dei produttori agricoli singoli od associati può essere concesso un contributo nella misura massima del 20 per cento del prezzo d'acquisto, elevata al 30 per cento nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, per ogni quintale di tuberi-seme di varietà «sieglinde» dagli stessi acquistato ed impiegato per la semina della campagna 1978-79 e semprechè sia dai beneficiari comprovato l'impiego di tuberi-seme della medesima varietà nella precedente campagna.

Art. 14.

Le istanze per ottenere le agevolazioni previste dal precedente articolo debbono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1978 all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che provvede all'erogazione delle agevolazioni medesime anche mediante apposita delega alle condotte agrarie competenti per territorio.

A corredo delle istanze anzidette, l'acquisto dei quantitativi di tuberi-seme di patate della varietà «sieglinde» è comprovato dalla certificazione all'uopo rilasciata da cooperative agricole e loro associazioni nonchè dai consorzi agrari, mentre il titolo di possesso o la superficie dei terreni adibiti per l'annata 1978-79 alla produzione di patate precoci, nonchè i requisiti personali, necessari per l'ammissione alle agevolazioni di cui al precedente articolo, sono comprovati mediante dichiarazioni, anche contestuali alla domanda, rilasciate dall'interessato sotto la propria personale responsabilità e con la firma autenticata nei modi di legge. Parimenti il certificato catastale è sostituito da una dichiarazione, rilasciata dall'interessato negli stessi modi, dalla quale risultino tutti gli elementi catastali relativi all'identificazione del fondo ed alla ditta intestataria. Rimane obbligatoria la presentazione dell'estratto di mappa, ove non risulti disponibile, presso i comuni interessati, il relativo foglio di mappa occorrente per i necessari accertamenti.

Art. 15.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai produttori ed operatori commerciali di patate primaticce e di prodotti orticoli da pieno campo, aventi sede ed operanti nei territori di cui al precedente art. 13, un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti, aperture di credito e scoperture di conto corrente concessi da istituti ed aziende di credito per il finanziamento delle attività commerciali. Il contributo viene concesso per operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 1977 - 31 maggio 1978.

Il contributo sarà determinato in misura tale che a carico dei beneficiari gravi un interesse complessivo non superiore al 10 per cento; tale contributo è corrisposto direttamente agli istituti di credito e sarà determinato dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Art. 16.

Per le finalità previste dagli articoli 13 e 15 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso:

la spesa di lire 350 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 13;

la spesa di lire 350 milioni per i contributi previsti dall'articolo 15.

Art. 17.

Allo scopo di agevolare il coordinamento, l'adeguamento e l'esecuzione dei programmi contemplati dalle convenzioni stipulate, o da stipulare entro l'anno 1978, per le diverse finalità previste dalle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36 e 1° agosto 1977, n. 73, e successive aggiunte e modificazioni, i fondi attribuiti in virtù delle citate convenzioni possono essere utilizzati dagli stessi istituti, enti ed organismi convenzionati o da convenzionare, anche in deroga a quanto stabilito dalle convenzioni già stipulate, sulla base di programmi di massima che possono unificare le finalità di diverse convenzioni, e che sono approvati dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica, o, qualora gli stessi prevedano l'esecuzione di opere pubbliche, il comitato tecnico amministrativo del medesimo assessorato.

Con la procedura di cui al precedente comma saranno approvate le eventuali varianti ai programmi anzidetti.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare, sulla base dei programmi di cui al precedente comma, la spesa occorrente per il relativo finanziamento mediante assegnazione diretta in favore degli istituti, enti ed organismi convenzionati, che utilizzano i finanziamenti ricevuti secondo le norme di contabilità previste dai propri ordinamenti e regolamenti. Le somme già accreditate in virtù delle vigenti convenzioni sono trasformate in assegnazione diretta per la parte non spesata alla data del 1° agosto 1978.

Rimane attribuita agli istituti, enti ed organismi convenzionati ogni responsabilità in merito alle iniziative ed alle attività, ivi compresa la determinazione e la destinazione delle relative spese, dagli stessi previste nei programmi di massima di cui al presente articolo, nonché in ordine all'esecuzione e definizione dei programmi medesimi.

Gli istituti, enti ed organismi convenzionati sono altresì obbligati ad inviare entro il mese di febbraio di ogni anno all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in attuazione dei programmi previsti dal presente articolo con riferimento anche alle attività ed ai risultati degli anni precedenti.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per le finalità previste dall'art. 6, lettera *a*), della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, sottopone la relazione anzidetta al parere degli organi di cui al primo comma del presente articolo.

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, che attribuisce valore di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza al decreto assessoriale di approvazione dei programmi, anche unici, previsti dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18.

Nei limiti dello stanziamento autorizzato dall'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, sono ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo medesimo gli allevatori delle aree montane e interne delimitate ai sensi del primo comma dello stesso articolo, i quali dimostrino di avere provveduto alla macellazione dei bovini di razza indigena, di età non inferiore a mesi quindici, nati ed allevati allo stato brado nelle stesse aree, entro il termine del 5 dicembre 1977, anche se la relativa documentazione sia stata trasmessa dai comuni agli ispettorati provinciali dell'agricoltura in data successiva.

Per l'attuazione dell'art. 18 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, il fondo di rotazione istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 2.031 milioni.

Art. 19.

Per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per la difesa dei boschi dagli incendi, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e dall'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, nonché per la manutenzione dei complessi boscati esistenti.

Trattandosi di interventi di somma urgenza, gli stessi saranno tempestivamente disposti dagli ispettori ripartimentali delle foreste competenti per territorio, i quali provvederanno, in ogni caso, all'immediato inzio dei lavori.

Dell'urgente necessità degli interventi i suddetti ispettori daranno immediata comunicazione, con circostanziata relazione, all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che, entro i successivi sette giorni, dovrà approvare le proposte e disporre l'accreditamento dei fondi occorrenti.

Entro il più breve termine e, comunque, non oltre trenta giorni dall'inizio dei lavori saranno approntate le relative perizie sulle quali il parere tecnico viene espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall'ispettore ripartimentale delle foreste.

Art. 20.

All'onere di lire 35.687 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 5 della presente legge, e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si provvede con parte delle assegnazioni di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, relative agli esercizi 1977 e 1978.

All'onere di lire 3.575 milioni occorrenti per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, si fa fronte con l'assegnazione, di pari importo, versata dallo Stato a norma dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

All'onere di lire 18.000 milioni riguardante le prime sei annualità relative al limite di impegno autorizzato per le finalità previste dall'art. 4 della presente legge si provvede con parte delle assegnazioni di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, attinenti agli esercizi 1977 e 1978, mentre all'onere di lire 27.000 milioni riguardante le restanti nove annualità relative al medesimo limite di impegno si fa fronte con parte delle assegnazioni di cui all'art. 1 della suddetta legge relative agli esercizi finanziari dal 1979 al 1981 in ragione di tre annualità per ciascun esercizio finanziario.

All'onere di lire 8.801 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 16, 18 e 19 ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1978, incrementato in forza dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119.

Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale, a termini dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 luglio 1978

MATTARELLA

Aleppo

(6309)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1978, n. 28.

Legge di bilancio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 19 *maggio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1978, n. 29.

I.R.P.E.T. - Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 19 *maggio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1978, n. 30.

E.R.T.A.G. - Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale, bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 19 *maggio* 1978)

(*Omissis*).

(6445)

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1978, n. 31.

Centro di riferimento per l'attività emotrasfusionale e di produzione emoderivati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 26 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione, denominazione e sede

E' istituito il centro di riferimento per l'attività emotrasfusionale e di produzione emoderivati, con esclusione di specialità medicinali, con sede in Firenze (CRE).

Il centro è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto alle dipendenze della Regione a norma dello art. 58 dello statuto.

Art. 2.

Compiti

Il centro provvede al coordinamento a livello regionale dei servizi inerenti la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e alla produzione e distribuzione di emoderivati e di sieri emodiagnostici a norma delle vigenti disposizioni.

A tale scopo il centro provvede ad istituire un « servizio di riferimento » con i seguenti compiti:

1) ricerca di nuove metodiche;

2) studiare e approfondire le questioni inerenti la disciplina oggetto del riferimento;

3) programmare l'attività trasfusionale nel territorio e coordinare la raccolta;

4) mantenere un quadro aggiornato delle disponibilità;

5) compilare dati statistici che consentano tutti i rilievi ritenuti utili ai fini della funzionalità e della programmazione del servizio;

6) stabilire contatti e collegamenti con tutti i centri trasfusionali, sezioni emotrasfusionali decentrate e centri di raccolta operanti nella Regione;

7) controllare l'utilizzazione del sangue per promuoverne il miglior impiego, anche indirizzando verso il centro le quantità di sangue eccedenti il fabbisogno locale per la produzione di emoderivati.

Art. 3.

Direttive, controllo e vigilanza

Il consiglio regionale impartisce direttive generali per l'attività del centro e ne approva le deliberazioni concernenti:

a) il programma annuale di attività;

b) il bilancio preventivo;

c) il conto consuntivo;

d) le spese vincolanti il bilancio oltre cinque anni;

e) l'alienazione e l'acquisto di immobili;

f) le locazioni e le conduzioni ultraquinquennali.

La giunta regionale trasmette al consiglio regionale gli atti di cui al primo comma entro cinque giorni dal ricevimento.

Il consiglio approva, altresì, con propria deliberazione gli atti di variazione del bilancio.

Di tutti gli atti diversi da quelli sopra elencati viene redatto mensilmente un elenco da trasmettere alla giunta regionale entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della loro adozione.

La giunta regionale può richiedere l'invio di determinati atti per esaminarli e formulare osservazioni dandone contemporaneamente comunicazione al consiglio regionale. La giunta regionale vigila altresì sull'attuazione delle direttive impartite dal consiglio ai sensi dell'art. 46, secondo comma, lettera *f*) e dell'art. 58, terzo comma, dello statuto.

Il consiglio e la giunta possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento del centro.

Art. 4.

Organi

Sono organi del centro:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei sindaci.

Art. 5.

Composizione e decadenza del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto di dodici membri nominati dal consiglio regionale.

Nove membri sono eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque nomi; gli altri tre membri sono nominati su designazione delle associazioni di donatori di sangue che abbiano almeno 5000 donatori attivi.

Il consiglio di amministrazione dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale e comunque fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 6.

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione competono tutte le funzioni relative alla gestione del centro che non siano specificamente attribuite ad altri organi dalla legge regionale.

Il consiglio di amministrazione si riunisce mensilmente in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei suoi componenti ovvero il collegio dei sindaci.

Salvi i casi di eccezionale urgenza, la convocazione, corredata dall'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data indicata per la riunione. Copia dell'ordine del giorno è contemporaneamente inviata al presidente della giunta regionale.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti; per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti.

Alle sedute del consiglio interviene il direttore del centro, con voto consultivo. Può altresì intervenire il presidente della giunta o un suo delegato.

Art. 7.

Presidente

Il presidente è nominato dal consiglio regionale fra i membri del consiglio di amministrazione, assieme ad un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Al presidente compete:

a) la legale rappresentanza del centro;

b) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno;

c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni consiliari;

d) adottare in caso di assoluta urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, che non siano fra quelli da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale ai sensi dell'art. 3, con l'obbligo di rimetterli per la ratifica al consiglio di amministrazione, che dovrà essere immediatamente convocato.

Art. 8.

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato rispettivamente a due e ad uno. Esso dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale e comunque fino all'insediamento dei nuovi sindaci.

Il presidente del collegio è nominato dal consiglio regionale fra i membri effettivi.

Al collegio competono le funzioni e i compiti di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 9.

Indennità e missioni

Al presidente del centro e ai sindaci spetta un'indennità di carica da determinarsi con deliberazione del consiglio regionale.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta per ogni seduta un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato con deliberazione del consiglio regionale.

Per i componenti degli organi e per il presidente in missione fuori del comune di residenza per l'espletamento di compiti connessi alla carica, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di trasferta prevista per i dipendenti della Regione inquadrati alla settima fascia funzionale di cui alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 10.

Incompatibilità

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i consiglieri regionali;

b) i dipendenti della Regione e del centro;

c) parenti ed affini fra di loro fino al quarto grado.

Non possono far parte del collegio dei sindaci i dipendenti del centro, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado.

Art. 11.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con deliberazione del consiglio regionale per l'inosservanza di direttive di particolare rilievo e per gravi ragioni attinenti al funzionamento del centro.

Con la stessa deliberazione è nominato un commissario per la gestione straordinaria del centro. Il nuovo consiglio di amministrazione sarà eletto entro il termine massimo di sei mesi dalla data della deliberazione di scioglimento.

Art. 12.

Ordinamento contabile

L'ordinamento contabile del centro è regolato dalle norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, in quanto applicabili.

In particolare, per il bilancio di previsione del centro:

la classificazione della spesa avviene sulla base dell'art. 69 della citata legge;

le previsioni di entrata e di spesa sono formulate in termini di competenza e, a tali effetti, il bilancio indica distintamente:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente quello in cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

Art. 13.

Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione del centro, redatto in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, è adottato dal consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei sindaci, e trasmesso alla giunta regionale entro il 15 ottobre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.

La giunta regionale, unitamente ad un proprio parere, lo trasmette al consiglio perchè venga approvato con legge, unitamente al bilancio della Regione, ai sènsi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Il bilancio del centro è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.

Conto consuntivo

Il conto consuntivo del centro comprende il conto finanziario, il conto del patrimonio ed il conto economico.

Il conto consuntivo è adottato dal consiglio di amministrazione, previo parere di conformità alle norme contabili espresso dal collegio dei sindaci, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso entro cinque giorni alla giunta regionale.

La giunta regionale lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione, con legge, unitamente al rendiconto generale della Regione.

Il conto consuntivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'eventuale saldo finanziario positivo confluisce nel bilancio della Regione.

Art. 15.

Programma annuale di attività

Al bilancio di previsione del centro è allegato un programma annuale nel quale sono indicate le previsioni relative al complesso dell'attività che il centro prevede di svolgere, nell'ambito delle direttive di cui all'art. 3, nel corso dell'esercizio cui fa riferimento il bilancio di previsione.

Il programma di attività è approvato dal consiglio regionale unitamente al bilancio preventivo del centro.

Art. 16.

Fondo di dotazione

Il centro ha un fondo di dotazione di L 320.000.000.

Il fondo è costituito da un conferimento della Regione per la somma di L 320.000.000 da versarsi per L 200.000.000 nell'esercizio 1978 e, per la rimanente somma di L. 120.000.000, nei tre esercizi successivi.

Il fondo di dotazione può essere integrato con ulteriori interventi da parte della Regione.

All'uopo sarà provveduto con apposita legge regionale.

Art. 17.

Criteri per la determinazione delle tariffe

La giunta regionale stabilisce periodicamente le tariffe dei singoli prodotti determinate sulla base delle voci del costo indicate all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1256.

Ai fini della determinazione dei costi per singoli prodotti vengono adottate contabilità sezionali collegate con la gestione finanziaria secondo lo schema di cui all'art. 12.

Il centro, su proposta della giunta e previa approvazione del consiglio, può fissare per singoli prodotti tariffe inferiori rispetto a quelle derivanti dall'applicazione delle voci di costo di cui all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1256. In tal caso la Regione provvede ad integrare con propri finanziamenti le minori entrate del centro.

Art. 18.

Personale del centro

La dotazione organica del personale dell'ente è determinata dal consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale, con deliberazione adottata su proposta della giunta, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente, e con le modalità previste dall'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

Lo stato giuridico ed economico del personale dell'ente è regolato dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62, secondo comma, dello statuto.

Le competenze relative al procedimento disciplinare di cui al capo secondo, parte seconda della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sono attribuite ai competenti organi dell'ente.

Art. 19.

Copertura dei posti

In sede di prima attuazione, la dotazione di personale del centro, che viene portata in aumento della tabella *B* allegata alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, è determinata dalla tabella *A* unita alla presente legge.

Alla copertura dei predetti posti si provvede mediante:

a) assegnazione di personale del ruolo unico regionale;

b) comando di personale di ruolo in servizio presso enti ospedalieri, secondo la corrispondenza di qualifiche indicate nell'allegata tabella *A*;

c) pubblico concorso, con le modalità previste dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54. Al fine di assicurare la copertura dei posti, il consiglio regionale può bandire i relativi concorsi anche prima del termine annuale stabilito dall'art. 12 della citata legge regionale.

L'assegnazione ed il comando di personale sono disposti dalla giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione del centro.

Art. 20.

Direttore e vice direttore

Fino all'attuazione della riforma sanitaria, le funzioni di direttore e vice direttore del centro, indicate al successivo art. 21, sono attribuite a personale di ruolo comandato da enti ospedalieri, aventi la qualifica rispettivamente di primario e di aiuto di centro trasfusionale di ospedali con oltre 800 posti letto.

Art. 21.

Compiti del direttore

Il direttore del centro coordina lo svolgimento dei servizi e dei compiti affidati al centro medesimo; è responsabile della organizzazione interna e dell'attuazione del programma di attività del centro nei confronti del consiglio di amministrazione.

Il direttore è coadiuvato dal vice direttore, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 22.

Personale del consorzio per l'immunoematologia e trasfusionale di Careggi

Il personale assunto dal consorzio per l'immunoematologia e trasfusionale di Careggi entro il 31 dicembre 1975 e in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo i criteri di corrispondenza di cui alla tabella *C* allegata alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di esecutività del relativo provvedimento. Ai soli fini della progressione economica orizzontale, è riconosciuto il periodo di servizio effettivamente prestato a partire dal 1° gennaio 1976.

Art. 23.

Copertura della spesa

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede come segue:

ai conferimenti di cui al secondo comma dell'art. 16 sarà fatto fronte per L 200.000.000 con i fondi di cui al cap. 28000 « Spese per l'assistenza ospedaliera » del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità e per i restanti 120.000.000 con i fondi del capitolo corrispondente al cap. 28000 del 1978 nei bilanci degli esercizi 1979-80 per quote che saranno stabilite dalle singole leggi di bilancio;

agli oneri di cui agli articoli 18 e 19 sarà fatto fronte con i fondi dei capitoli relativi alle spese per il personale regionale per ciascun anno di competenza che presentano la necessaria disponibilità.

TABELLA *A*

Posti	Mansioni oggettive	Fascia funz.le	Qualifica corrispondente ordinamento ospedaliero ai fini del comando	Titoli di studio
1	Esperto in materia sanitaria	VII	Assistente	Laurea medicina e chirurgia più idoneità o tirocinio in immunoematologia e servizio trasfusione
3 (*a*)	Assistente nelle discipline sanitarie	VI	Assistente	Laurea in biologia
1 (*b*)	Esperto in materie tecnico-biologiche	VII	Direttore tecnico	Laurea in biologia
1 (*c*)	Assistente nelle discipline sanitarie	VI	Assistente chimico	Laurea in chimica
1 (*d*)	Esperto in materie tecnico-biologiche	VII	Direttore tecnico	Laurea in chimica e tecnologia farmaceutica
13 (*e*)	Tecnico centro trasfusionale o di laboratorio	V	Tecnici di centro trasfusionale	Dipl. tecnici di C.T. o di laboratorio
6 (*f*)	Operaio specializzato . . .	IV	Operaio specializzato	Diploma di scuola media inferiore
6 (*g*)	Collaboratore tecnico .	V	Addetto segreteria	Diploma di scuola media superiore

(*a*) 2 da ricoprire inizialmente; 1 dopo due anni;
(*b*) da ricoprire dopo 1 anno;
(*c*) da ricoprire dopo 1 anno;
(*d*) da ricoprire dopo 3 anni;
(*e*) 7 da ricoprire inizialmente; 2 dopo 1 anno; 2 dopo 2 anni; 3 dopo il 3° anno;
(*f*) 2 da ricoprire inizialmente; 1 dopo 1 anno; 1 dopo 2 anni; 2 dopo il 3° anno;
(*g*) 5 da ricoprire inizialmente; 1 dopo il 1° anno.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 maggio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 aprile 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo l'8 maggio 1978.

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. 32.

Modifica alla legge regionale n. 31/1978. Centro di riferimento per l'attività emotrasfusionale e di produzione emoderivati. Soppressione art. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 26 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 22 della legge regionale n. 31 del 17 maggio 1978 avente ad oggetto «Centro di riferimento per l'attività emotrasfusionale e di produzione emoderivati» è soppresso.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 maggio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 maggio 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo l'8 maggio 1978.

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. 33.

Contributo al consorzio fra i comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino. Impianto per lo smaltimento rifiuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 26 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al consorzio impianto trasformazione rifiuti solidi urbani tra i comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino è concesso un contributo a fondo perduto, sino all'importo massimo di L. 105.000.000 nella spesa per il completamento dei lavori di costruzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè della spesa per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di prima dotazione per il funzionamento dell'impianto stesso.

All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale con proprie deliberazioni dietro presentazione da parte del consorzio della documentazione di spesa.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio allocati nell'apposito capitolo che viene istituito con la seguente variazione:

SPESA		Competenza	Cassa
In diminuzione:		—	—
Cap. 63000. — Fondi globali	L.	105.000.000	105.000.000
Di nuova istituzione:			
Cap. 32250. — Contributo al consorzio tra i comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino per il completamento dei lavori di costruzione e per l'acquisto di mezzi ed attrezzature dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	L.	105.000.000	105.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 maggio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 aprile 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo l'8 maggio 1978.

(6446)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. **10**.

Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 15 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'attuazione integrale per gli anni 1976 e 1977 del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dal 1° gennaio 1976, la regione Marche eroga alle imprese concessionarie un contributo per ogni dipendente pari alla differenza tra il trattamento previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Il contributo previsto dal comma precedente è concesso sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita dichiarazione redatta e giurata, nei modi di legge, dal legale rappresentante dell'azienda. La dichiarazione è trasmessa al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo.

Art. 2.

La liquidazione dei contributi è disposta dalla giunta regionale in base alle dichiarazioni del secondo comma dello art. 1 e previa detrazione di quanto corrisposto come acconto ai sensi della legge regionale 26 maggio 1977, n. 20 e degli acconti già versati nell'anno 1977.

Art. 3.

Per ciascun agente che abbia cessato il servizio nel periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1978, alle imprese di cui all'art. 1 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Art. 4.

Nell'anno 1978 la Regione eroga:

1) alle aziende pubbliche esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo omnicomprensivo di L. 250/km sulla base delle percorrenze previste dai disciplinari di concessione relative all'anno 1977;

2) alle aziende private esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo chilometrico in relazione alle corse previste dai disciplinari di concessione per l'anno 1977, sulla base dei seguenti criteri:

a) quota contributo in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei servizi svolti:

L. 90 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le autolinee delle aziende che abbiano complessivamente svolto nel 1977 meno di 100.000 km nonchè delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;

L. 50 per ogni km di percorrenza di tutte le altre autolinee;

b) quota contributo in relazione all'introito chilometrico inerente i servizi di concessione regionale desunto dai rendiconti presentati dalle aziende in occasione della richiesta dei contributi di esercizio per l'anno 1976:

L. 100/km per le aziende con un introito inferiore a L. 200/km;

L. 50/km per le aziende con un introito compreso fra L. 200 e L. 250/km;

L. 20/km per le aziende con un introito compreso tra L. 250 e L. 300/km;

3) alle aziende private esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione statale, regionale e comunale un contributo in relazione al costo del personale:

alle aziende che abbiano svolto nel 1977 meno di 100.000 km complessivi L. 170/km;

a tutte le altre aziende un contributo, per ogni dipendente in relazione al servizio prestato nell'anno 1978, contenuto comunque nel limite massimo di L. 3.400.000 annue, pari alla differenza tra il trattamento previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT, liquidato con le stesse modalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Per ogni licenza di noleggio di rimessa per autobus di cui l'azienda risulta titolare, viene detratta una quota pari a L. 1.700.000.

La giunta regionale ha facoltà di concedere alle aziende beneficiarie dei contributi di cui al punto 3) del presente articolo acconti trimestrali in relazione al periodo di esercizio già svolto.

Art. 5.

I contributi sono contenuti nei limiti del disavanzo del conto economico delle aziende indicate nel precedente art. 4, relativo all'anno 1977.

Art. 6.

Per gli anni successivi, a partire dal 1979, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, i criteri di ripartizione dei contributi saranno rideterminati dal consiglio regionale in relazione al piano di riordino, ristrutturazione e classificazione delle concessioni regionali.

Art. 7.

Sono escluse dal contributo le imprese private che non applichino integralmente il contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dal 1° gennaio 1976.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dalle leggi regionali e dal disciplinare di concessione, o che abbiano esposto, nella domanda intesa a ottenere il contributo stesso, dati di fatto non rispondenti a verità.

I contributi non sono concessi alle imprese che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.

Sono altresì escluse le imprese che non abbiano garantito la continuità del servizio sulle linee gestite in concessione.

Art. 8.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1977, n. 18, e per consentire interventi straordinari di sostegno nei confronti dei servizi di trasporto viaggiatori di pubblico interesse, la Regione concede contributi entro i limiti di spesa indicati nel primo comma, lettera *c*) del successivo art. 11.

Art. 9.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale previo parere favorevole della commissione consiliare competente.

I contributi sono erogati con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 10.

La spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti non può comunque superare l'importo di L. 9.396.000.000 autorizzato per effetto del primo comma del successivo art. 11.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate per l'anno 1978 le seguenti spese:

a) per i contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 3 L. 3.846.000.000;

b) per i contributi di cui al precedente art. 4 lire 5.050.000.000;

c) per gli scopi indicati nel precedente art. 8 lire 500.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei seguenti capitoli che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione della spesa, per l'anno 1978, con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

Cap. 1222205. — Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali e regionali in dipendenza dell'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore per gli anni 1976-77 . . .	L. 2.834.000.000
Cap. 1222206. — Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali e regionali in dipendenza dell'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore per gli anni 1976-77 finanziati con quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .	» 1.012.000.000
Cap. 1222207. — Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali, regionali e interregionali, commisurati alle percorrenze effettuate relativamente alle percorrenze previste dai disciplinari di concessione . .	» 4.038.000.000
Cap. 1222208. — Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali, regionali e interregionali, commisurati alle percorrenze effettuate relativamente alle percorrenze previste dai disciplinari di concessione, finanziati con quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .	» 1.012.000.000
Cap. 2222203. — Contributi per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1977, n. 18; contributi e spese per interventi straordinari di sostegno dei servizi di trasporto per viaggiatori di pubblico interesse .	» 500.000.000

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari complessivamente a L. 9.396.000.000, si fa fronte nel modo seguente:

quanto a L. 1.000.000.000 mediante impiego per pari importo, delle disponibilità del cap. 1700101 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali » partita n. 1, parte, elenco n. 3 del bilancio 1977, utilizzate ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;

quanto a L. 1.012.000.000, mediante impiego per pari importo delle disponibilità del cap. 1700103 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti a programmi regionali di sviluppo » partita n. 1, elenco n. 5, del bilancio 1977 utilizzate ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;

quanto a L. 1.684.000.000 mediante impiego per pari importo, delle disponibilità del cap. 1700105 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente finanziate con impiego dell'avanzo di amministrazione », partita n. 3, parte elenco n. 7 del bilancio dell'anno 1977, utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;

quanto a L. 4.688.000.000, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1700101 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali » partita n. 4, elenco n. 2, del bilancio per l'anno 1978;

quanto a L. 1.012.000.000, mediante riduzione per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1700102 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali, finanziate con il fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » partita n. 1, elenco n. 3, del bilancio 1978.

Lo stanziamento di cassa del cap. 1700203 «Fondi di riserva per sopperire a eventuali deficienze di cassa» del bilancio per l'anno 1978 è ridotto di L. 3.696.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 maggio 1978

CIAFFI

(6436)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1978, n. **11.**

Costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi in favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell'approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci. Rifinanziamento della legge regionale 21 maggio 1975, n. 41.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, quarto comma, della legge regionale 21 maggio 1975, n. 41, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni.

L'onere relativo al pagamento dei contributi previsti dal precedente comma è stanziato a carico del cap. 2612501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978 la cui dotazione di competenza e di cassa si stabilisce rispettivamente in lire 150 milioni e lire 600 milioni.

Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 del bilancio di previsine del 1978 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi, che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese d'investimento » partita n. 17, elenco n. 4.

Accedono ai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano fatto domanda di contributo entro i termini fissati dalla legge regionale 21 luglio 1977, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 maggio 1978

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. **12.**

Regolamento della pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Classificazione delle acque

Agli effetti della pesca tutte le acque interne della regione Marche, facenti parte del demanio dello Stato, sono classificate « secondarie », secondo le norme del vigente testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, e in esse è consentita esclusivamente la pesca sportiva.

La pesca nelle acque di cui al precedente comma, comunque esercitata e per qualsiasi specie ittica, è subordinata al possesso della licenza di pesca.

Le acque interne vengono altresì suddivise, al solo fine dell'uso degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti, nelle seguenti categorie:

categoria A: acque popolate dai salmonidi;
categoria B: le restanti acque.

La classificazione delle acque è disposta dalla giunta regionale su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio. Queste ultime provvedono alla relativa tabellazione

Le concessioni o rinnovi di concessione di piscicoltura nonchè l'attribuzione di diritti esclusivi di pesca ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sospesi. Quelli in atto alla data del 9 febbraio 1977 permangono fino alla scadenza e sono rinnovabili sino all'entrata in vigore delle norme regionali in materia.

Art. 2.

Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca

Nelle acque di categoria A la pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con lenza armata con un solo amo.

E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre anni.

Ai soli effetti della pesca del gambero è consentito l'uso per ogni pescatore di due piccoli bilancini aventi un diametro massimo di centimetri cinquanta e la cui rete, perfettamente tesa sul cerchio metallico di base, deve avere una maglia non inferiore a mm 16.

Nell'esercizio della pesca nelle acque della presente categoria sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino); è altresì vietata ogni forma di pasturazione.

Nelle acque di categoria B la pesca può essere esercitata con:

a) un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, côn moschera o camolera con un massimo di tre anni;

b) una mazzangola o « mazzacchera » con o senza amo, per la esclusiva cattura dell'anguilla;

c) una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di metri uno e cinquanta, montata su asta di manovra. Il lato della maglie non deve essere inferiore a mm 10.

L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:

1) «guadando e ranzando »;

2) quando lo specchio d'acqua è inferiore a metri 3 di ampiezza;

3) nel periodo 1° maggio-30 settembre.

Nelle acque della presente categoria, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali e artificiali, vive o morte, nonchè qualsiasi pasturazione.

In tutte le acque interne della Regione oltre al divieto di uso di mezzi e di sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca sono permanentemente vietati:

la pesca con le mani;
la pesca a strappo;
la pesca subacquea;
l'uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato.

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per recupero del pesce allamato.

Art. 3.

Limiti di cattura e dimensioni dei pesci

E' vietata la cattura e il commercio di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate:

trote	cm 22
trote di lago	» 30
salmerino	» 25
coregone	» 30
temolo	» 25
luccio	» 30
barbo e cavedano	» 18
carpa	» 30
tinca	» 25
persico trota	» 25
persico reale	» 15
anguilla	» 25
cefalo	» 20
cheppia	» 18
gambero	» 7

Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della prima caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può catturare più di 8 salmonidi comprendenti un massimo di 2 temoli.

Art. 4.

Calendario di pesca

E' vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:

trote di tutte le varietà (da un'ora dopo il tramontò della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba della ultima domenica di febbraio);

salmerino (da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio);

coregone (15 dicembre-15 gennaio);
temolo (1° marzo-31 maggio);
luccio (15 febbraio-15 marzo);
carpa tinca (1° giugno-30 giugno);
persico trota (1° maggio-15 giugno);
persico reale (1° aprile-31 maggio);
cheppia (15 maggio-15 giugno);
gambero (1° aprile-30 giugno).

I divieti di cui sopra, a eccezione di quelli riguardanti le trote e i salmierini, iniziano alle ore 12 del primo giorno indicato e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.

Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, per tutto il periodo di divieto di pesca della trota.

In tutte le acque della Regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

Ai soli fini della cattura dell'anguilla il presidente della giunta provinciale può consentire la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d'acqua ove è possibile detta pesca.

Art. 5.

Norme per gli equilibri biologici

La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali competenti per territorio, può disporre eccezioni alle norme riguardanti i periodi di pesca, i limiti di cattura, nonchè le dimensioni minime dei pesci e altri divieti quando ciò si renda necessario per assicurare l'armonico rapporto tra le varie specie di ittiofauna o tra esse e l'ambiente idrico ai fini del mantenimento dell'equilibrio biologico.

Le eccezioni di cui al comma precedente possono essere disposte in tutte le acque interne o in parte di esse, per una o più specie ittiche, per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

La giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, può eccezionalmente, per motivi di salvaguardia dell'ittiofauna e dell'ambiente per ragioni di pubblico interesse, vietare o limitare per determinati periodi o a tempo indeterminato in tutte le acque interne, o in parte di esse, la cattura di una o più specie ittiche.

Nei casi di manifesta urgenza, il divieto o la limitazione di cui al comma precedente possono essere disposti anche dall'amministrazione provinciale competente per territorio, sentita la commissione consultiva locale per la pesca, curando che gli stessi non siano in contrasto con le direttive regionali.

Le amministrazioni provinciali, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca, possono regolamentare l'esercizio della pesca, per un periodo non superiore a sei mesi in quei tratti di corsi d'acqua di categoria B precedentemente assoggettati a zone di protezione o a concessioni di piscicoltura per un periodo non inferiore a un anno.

La regolamentazione riguarda gli attrezzi, le esche, le specie ittiche, i limiti di cattura e le giornate di pesca.

Le amministrazioni provinciali devono comunicare ai competenti uffici della regione Marche, onde consentire a questi ultimi il necessario coordinamento, i provvedimenti che le medesime andranno ad adottare in base a quanto disposto dal comma precedente.

Art 6.

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Il primo occupante, in esercizio di pesca, ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria, a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Art. 7.

Gare di pesca

Le associazioni regionali e nazionali riconosciute dei pescatori sportivi possono effettuare gare di pesca richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Le amministrazioni provinciali, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca, con l'intervento di un rappresentante di ogni comune interessato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, stabiliscono i tratti dei corsi d'acqua nei quali possono effettuarsi le gare e rilasciano, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine il prescritto nulla osta indicando le modalità per l'uso del campo di gara.

Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria B prescelti per tali manifestazioni e per il solo periodo in cui esse si svolgono non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte, eccezione fatta per le misure minime riguardanti i salmonidi, il barbo, la carpa, il luccio, il persico reale e il persico trota.

Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria A, prescelti per le gare e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota. Copia del verbale di semina, controfirmata da guardiapesca provinciali, dovrà essere trasmessa all'amministrazione provinciale competente.

Il campo di gara viene chiuso alla libera pesca e concesso alle società organizzatrici con l'autorizzazione del presidente della amministrazione provinciale, a partire dalle ore 24 del giorno precedente l'inizio della manifestazione sino al termine della stessa per le acque di categoria B e a partire dalle ore zero del giorno precedente per le acque di categoria A.

Art. 8.

Distanze minime dai manufatti e luoghi particolari

La distanza prevista dal primo comma dell'art. 8 del regolamento sulla pesca approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, per l'esercizio della pesca in prossimità degli sbocchi dei canali, delle cascate, delle arcate dei ponti, è ridotta da metri 40 e metri 0,50 per quanto concerne la pesca con la canna o la mazzangola, sia a monte che a valle dei medesimi.

Il limite di 40 metri rimane invariato in prossimità delle scale di rimonta, delle dighe, dei graticci e simili, delle macchine idrauliche, nonchè a valle delle opere di sbarramento e di derivazione nelle immediate vicinanze di paratoie e canali di scarico dove le acque sono restituite al loro corso naturale.

Art. 9.

Precauzioni igieniche

E' fatto divieto di abbandonare esche, pasture, pesci e rifiuti in genere lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini.

Art. 10.

Fondi per la pesca e i ripopolamenti

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a enti e associazioni per iniziative di incremento del patrimonio ittico, sulla base di programmi presentati dalle amministrazioni provinciali, comprendenti eventuali concorsi finanziari delle stesse, nonchè ad attuare in proprio iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento nel settore ittiobiologico.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di L. 35.000.000; l'entità della spesa da autorizzarsi per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla somma occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1978, con i fondi iscritti a carico del capitolo che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione «Contributi a enti pubblici e associazioni operanti nel settore della pesca per iniziative di incremento del patrimonio ittico e a sostegno di spese gravanti su iniziative prese direttamente dalla Regione per studi e sperimentazioni volte allo sviluppo del settore ittiobiologico» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 35.000.000;

b) per gli anni successivi, con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione per l'importo di L. 35.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, partita n. 7 dell'elenco n. 2. Per gli anni successivi la copertura della spesa è assicurata nel bilancio pluriennale 1978-81, ove la spesa stessa è ascritta al programma 3.1.3.3.

Art. 11.

Le norme della presente legge integrano e adeguano quelle del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, legge 24 dicembre 1975, n. 706 e successive modificazioni.

I trasgressori delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ultimo comma, 8 e 9 della presente legge incorrono, oltre che nelle sanzioni previste dal citato testo unico, nelle ulteriori sanzioni amministrative di L. 25.000 nel caso di prima infrazione e di L. 50.000 per le successive, da applicarsi da parte dell'amministrazione provinciale nel cui territorio si è verificata l'infrazione stessa. In caso di recidiva è disposto anche il ritiro della licenza di pesca per un periodo di dodici mesi da parte dell'amministrazione provinciale competente.

Il provvedimento dell'amministrazione provinciale è definitivo.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

In attesa della regolamentazione organica della delega in materia di pesca nelle acque interne, il rilascio delle licenze di pesca è delegato alle amministrazioni provinciali le quali si attengono alle direttive emanate dalla giunta regionale o, in mancanza, secondo le procedure precedentemente in atto.

La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti e le amministrazioni provinciali, determina la quota percentuale del contributo stabilito nella presente legge da destinare alle amministrazioni provinciali per l'esercizio della delega.

Art. 13.

La legge regionale del 21 gennaio 1977, n. 5 «Regolamentazione della pesca nelle acque interne» è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 maggio 1978

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1978, n. **13**.
Incentivazione turistico alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Marche per favorire la gestione razionale degli esercizi ricettivi tramite lo sviluppo delle forme consortili e per conseguire l'obiettivo della massima utilizzazione degli esercizi, tramite una riqualificazione dell'offerta, concede agevolazioni su mutui e contributi in conto capitale nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.
Soggetti destinatari ed opere finanziabili

Le agevolazioni sui mutui ed i contributi in conto capitale sono concessi:

a proprietari o gestori di alberghi, pensioni e attrezzature extralberghiere di cui alla legge regionale 31 ottobre 1974, n. 29 per:

a) dotazioni, impianti ed attrezzature di cui al seguente elenco:

1) acqua corrente calda e fredda nelle camere;
2) dotazione di locali-bagno privati;
3) dotazione di locali-bagno comuni;
4) chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni;
5) riscaldamento;
6) aria condizionata;
7) ascensore di servizio o montacarichi;
8) ascensore per clienti;
9) vano soggiorno annesso alla camera;
10) filodiffusione nelle camere con regolazione autonoma;
11) chiamata del personale;
12) telefono nelle camere;
13) linee telefoniche esterne;
14) telex;
15) sale comuni;
16) sala ristorante;
17) tavernetta o tavola calda;
18) bar;
19) accessibilità per handicappati;
20) montavivande;

b) ampliamento e nuove costruzioni di:

alberghi e pensioni se ubicate nei territori classificati montani ai sensi della legge 27 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni o, ubicati nei centri storici delimitati dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

insediamenti extralberghieri di cui alla legge regionale 31 ottobre 1974, n. 29 ovunque ubicati;

c) miglioramento e adattamento delle strutture di alberghi, pensioni e insediamenti extralberghieri;

d) arredamento e attrezzature concernenti le iniziative contemplate alle precedenti lettere *b*) e *c*);

alle cooperative, legalmente costituite, di proprietari o gestori di alberghi, pensioni e insediamenti extralberghieri per:

e) costruzioni, potenziamento, miglioramento, adattamento di locali atti alla organizzazione ed alla gestione comune di servizi di prenotazione, di lavanderia e stireria, di conservazione di prodotti alimentari e di approntamento di semilavorati;

f) arredamento e attrezzature concernenti le iniziative contemplate alla precedente lettera *e*).

Art. 3.
Entità dei contributi

Per l'attuazione delle iniziative di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2, è concesso a ciascun esercizio ammesso al finanziamento, un contributo pari al 10 per cento degli interessi di mutuo sulla metà della spesa riconosciuta ammissibile.

I mutui, di durata non superiore a 25 anni, possono essere contratti con gli istituti di credito che hanno sottoscritto apposita convenzione con la regione Marche per gli interventi di cui alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 21.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alle lettere *a*), *d*) e *f*) dell'art. 2 è concesso un contributo in conto capitale pari al 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile la quale, comunque, non potrà essere superiore a lire 100 milioni.

Art. 4.
Divieto di cumulo delle provvidenze

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle stabilite da altre leggi statali o regionali.

Art. 5.
Termini e modalità di presentazione della domanda

Le provvidenze sono concesse per opere da iniziare o per arredi e attrezzature da acquistare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per le opere di miglioramento o adattamento, la data di presentazione della domanda deve comunque precedere quella dell'inizio dei lavori.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla presente legge, da redigersi in bollo, vanno indirizzate al presidente della giunta regionale, in plico racomandato e debbono essere corredate dai seguenti documenti in bollo:

a) relazione tecnico-illustrativa delle iniziative per le quali si richiedono le provvidenze;

b) preventivo di spesa con i prezzi unitari e complessivi;

c) progetto esecutivo e relativa concessione edilizia ove richiesta per le opere da eseguire.

Ulteriore documentazione può essere richiesta d'ufficio se ritenuta necessaria.

La domanda di contributo può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile purchè risulti da apposito atto, da quest'ultimo sottoscritto, l'assenso alla esecuzione delle opere e alla iscrizione dell'impegno o del vincolo di destinazione.

Art. 6.
Vincolo di destinazione

Le iniziative di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 finanziate ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata del mutuo.

Le iniziative di cui alle lettere *a*) e *e*) dell'art. 2 finanziate ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di dieci anni.

Le spese di registrazione del vincolo o dell'impegno sono a carico del beneficiario delle provvidenze.

A domanda dell'interessato, salva la osservanza della destinazione prevista dallo strumento urbanistico del comune territorialmente competente, la giunta regionale concede l'annullamento del vincolo o dell'impegno tramite recupero delle somme erogate.

Art. 7.
Concessione e liquidazione delle provvidenze

La concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 3 della presente legge è decisa dalla giunta regionale e la liquidazione è disposta con atto del presidente della stessa sulla base della documentazione presentata dalla ditta beneficiaria e previo accertamento da parte degli uffici della Regione delle spese e opere eseguite.

Per la concessione dei benefici creditizi di cui all'art. 3 della presente legge la giunta previo accoglimento delle domande dei richiedenti, emette, su parere favorevole motivato della giunta comunale competente per territorio, nulla osta per la ammissione al concorso regionale sugli interessi da inviarsi alla ditta richiedente e all'istituto di credito mutuante dalla stessa prescelto.

Ad opere ultimate la ditta beneficiaria fa richiesta alla giunta di accertare le opere eseguite.

Le risultanze di detto accertamento sono comunicate allo istituto di credito per la definizione del contratto di mutuo

Sulla base degli atti che l'istituto mutuante rimette alla giunta si fa luogo alla concessione e contestuale liquidazione del concorso regionale allo stesso in favore della ditta beneficiaria.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie relative al contributo in conto capitale

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2, lettere *a*), *d*) e *f*) della presente legge è autorizzata, per il quadriennio 1978-81, la spesa di L. 1.200.000.000 di cui L. 900.000.000 per l'anno 1978; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono iscritte per l'anno 1978 a carico del cap. 2612602 che viene istituito nello stato di previsione della spesa con la denominazione « Contributi regionali in conto capitale per l'incentivazione turistico-alberghiera » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 900.000.000 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri relativi all'anno 1978 si provvede:

a) quanto a L. 300.000.000 con la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2700101 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti », partita n. 18, elenco n. 4, del bilancio 1978;

b) quanto a L. 600.000.000 con le disponibilità di pari importo esistenti sui fondi globali del bilancio 1977, capitolo 2700106, elenco n. 14, partita n. 12, utilizzate ai sensi dello art. 13, quinto comma, della legge 19 giugno 1976, n. 335.

Lo stanziamento del cap. 1700203 del bilancio 1978 « Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa » è ridotto di L. 600.000.000.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie relative al concorso regionale sui mutui

Per la concessione del concorso regionale sui mutui di durata venticinquennale contratti ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono autorizzati:

a) un limite di impegno venticinquennale di lire 200 milioni per l'anno 1978;

b) un limite di impegno venticinquennale di lire 100 milioni per l'anno 1979.

Le somme occorrenti per provvedere al pagamento delle spese di cui al comma precedente, pari a lire 200 milioni per l'anno 1978, a lire 300 milioni per gli anni dal 1979 al 2002 e a lire 100 milioni per l'anno 2003 sono iscritte:

a) per l'anno 1978, a carico del cap. 2612603 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione « Concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per l'incentivazione turistico-alberghiera » con la dotazione di competenza e di cassa di lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte nel modo che segue:

a) per l'anno 1978, mediante riduzione, per l'importo di lire 200 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2700101, partita n. 18, dell'elenco n. 4, del bilancio per l'anno 1978;

b) per gli anni dal 1979 al 1981, la copertura della spesa è assicurata nel bilancio pluriennale 1978-81, ove la spesa stessa è ascritta al programma 6.1.2.6;

c) per gli anni successivi, con il naturale incremento della quota di riparto dei fondi di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1970, n. 281 e successive modificazioni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 maggio **1978**

CIAFFI

(6437)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1978, n. **15.**

Riordino e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di concessione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capitolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina le tariffe degli autoservizi pubblici di linea, compresi quelli sostitutivi di altri servizi di pubblico trasporto, purchè non in regime di gestione governativa, nonchè le tariffe delle tranvie, delle filovie, delle funicolari terrestri e delle linee metropolitane di competenza regionale.

Sono esclusi le seggiovie, le funivie, le sciovie e gli autoservizi di gran turismo.

Art. 2.

Tariffe

Ai servizi di cui al precedente art. 1 si applica la tariffa chilometrica ordinaria n. 1, classe seconda vigente per le ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Calcolo dei prezzi

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto e viene determinato secondo i seguenti criteri e modalità:

1) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffe;

2) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro;

3) per ogni relazione, il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

4) per le relazioni comuni a uno o più servizi, esercitati su percorsi diversi, il prezzo è calcolato in base alla media delle lunghezze degli stessi.

Per i biglietti ordinari di andata e ritorno è ammessa la riduzione del quindici per cento.

Art. 4.

Abbonamenti

Agli utenti che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti di abbonamento settimanali e mensili validi per determinate relazioni.

Gli abbonamenti di cui sopra sono rilasciati a vista, sono nominativi e sono validi per effettuare un numero illimitato di corse giornaliere.

I biglietti di abbonamento settimanali hanno validità di cinque, sei o sette giorni alla settimana; quelli mensili per l'intero mese.

Sugli abbonamenti settimanali validi per cinque o sei giorni devono risultare i giorni di non utilizzo indicati dall'utente al momento dell'acquisto.

Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo di corsa semplice per i seguenti numeri di corse:

settimanali: dieci, dodici e quattordici corse rispettivamente per gli abbonamenti validi cinque, sei o sette giorni;

mensili: cinquanta corse;

ed applicando sul prezzo così ottenuto i seguenti sconti:

per gli abbonamenti si applica sul prezzo di corsa semplice il seguente sconto:

1) per le relazioni di lunghezza fino a 20 km: 55 % della corrispondente tariffa di corsa semplice;

2) per le relazioni di lunghezza comprese tra i 20,1 km e 40 km;

a) 55 % sulla tariffa di corsa semplice dei primi 20 km;

b) 60 % sulla differenza tra la corrispondente tariffa di corsa semplice e la tariffa di corsa semplice prevista per 20 km;

3) per le relazioni superiori ai 40 km:

a) 55 % sulla tariffa di corsa semplice per 20 km.;

b) 60 % sulla differenza tra la tariffa di corsa semplice prevista per km 40 e quella prevista per km 20;

c) 65 % sulla differenza tra la corrispondente tariffa di corsa semplice e la tariffa di corsa semplice prevista per km 40.

I prezzi degli abbonamenti con frazione inferiore a lire venticinque sono arrotondati alle lire cinquanta inferiori, quelli non inferiori a lire venticinque alle cinquanta lire superiori.

Art. 5.

Bagaglio

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè, gratuitamente, un solo bagaglio purchè di peso non superiore ai dieci kg e di dimensioni non superiori a centimetri cinquanta per trenta per venticinque.

Per ogni ulteriore bagaglio e per quelli che eccedono il peso e le dimensioni di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto a munirsi del biglietto il cui prezzo è indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Capitolo II

NORME PARTICOLARI

Art. 6.

Prezzi diversi

La giunta regionale per periodi di tempo determinati, anche su proposta delle imprese concessionarie, al fine di assicurare il necessario coordinamento tariffario, può stabilire prezzi di biglietti e di abbonamenti diversi non inferiori a quelli risultati dall'applicazione delle tariffe previste dalla presente legge regionale, nel caso che si ravvisi l'esigenza di coordinamento tariffario locale con altri servizi pubblici di trasporto, anche ferroviari.

Art. 7.

Presentazione domande

Gli enti, imprese o aziende speciali concessionarie debbono depositare presso il competente servizio della giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche delle tariffe che entrano in vigore immediatamente.

Al servizio regionale trasporti è demandata la verifica della corrispondenza delle tariffe adottate dalle singole aziende con quelle in vigore presso le ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Convenzione tipo e divieti

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva uno schema di convenzione tipo.

Agli enti, imprese o aziende speciali che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti all'infuori di quelli espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge o da obblighi derivanti dalle concessioni o attribuiti, per consuetudini consolidate, a mutilati o invalidi di guerra o ad altre categorie di invalidi protette.

Le tessere ed i biglietti, già rilasciati al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità.

Art. 9.

Vincoli ai contributi regionali

La concessione dei contributi regionali di esercizio e per investimenti nel settore delle autolinee è in ogni caso subordinata all'applicazione integrale delle norme della presente legge.

Art. 10.

Sanzione per mancanza del documento di viaggio

I viaggiatori delle autolinee di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documenti di viaggio comunque non validi sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo del biglietto evaso.

L'utente ha diritto alla oblazione pagando oltre al prezzo del biglietto evaso, una somma pari al terzo della sanzione amministrativa prevista dal comma precedente e mai inferiore alle lire mille.

Il pagamento delle oblazioni può avvenire immediatamente e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla contestazione o se questa non vi sia stata dalla data della notificazione.

Art. 11.

Delega alla riscossione

All'accertamento delle irregolarità si provvede da parte delle imprese concessionarie mediante gli agenti addetti all'esercizio.

La riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative è delegata alle amministrazioni provinciali, nel cui territorio è stata accertata la infrazione.

La giunta regionale può emanare, sentita la commissione consiliare competente, un regolamento di esecuzione.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano all'amministrazione provinciale che ha provveduto alla riscossione.

Detti proventi, depurati dei costi di riscossione e del doppio del valore del biglietto di viaggio spettante all'impresa concessionaria, sono iscritti al capitolo « Interventi per trasporti pubblici » del bilancio della competente amministrazione provinciale.

Art. 12.

Sub-delega per le ferrovie in concessione

La riscossione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrazioni delle ferrovie in concessione è sub-delegata, nei termini e modalità previsti dalle leggi statali vigenti, alle amministrazioni provinciali.

Art. 13.

Norme di coordinamento con le linee comunali

La giunta regionale avvalendosi delle facoltà già attribuite al Ministero dei trasporti, ex art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539, trasferite alla Regione in virtù dell'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata ad emanare direttive agli enti locali per il coordinamento tariffario tra servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e quelli di competenza comunale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, la giunta regionale, sentito il comune interessato, può autorizzare per i servizi di trasporto che si svolgano in unico ambito comunale e siano parte di un servizio di trasporto urbano integrato a differenti livelli tariffari coordinandoli con quelli praticati per gli altri servizi.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, comma secondo, della costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 giugno 1978

RUSSO

(*Omissis*).

(6476)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782560)